

**RELAZIONE TECNICA SULLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

Sommario

PREMESSA GENERALE.....	3
CONSIDERAZIONI STRATEGICHE.....	4
GRUPPO LARIO RETI HOLDING	7
Partecipate dirette	7
Lario Reti Holding S.p.A.	7
Dati identificativi.....	7
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	10
Ragioni di convenienza dell'erogazione del servizio	13
Partecipate indirette	16
Premessa	16
1. Lario Reti Gas S.r.l.....	17
Dati identificativi.....	17
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	18
2. Acel Service S.r.l.....	21
Dati identificativi.....	21
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	22
Società partecipate da Acel Service s.r.l.....	26
2.1. Commerciale Gas & Luce s.r.l.	26
Dati identificativi.....	26
Analisi della partecipazione (esclusione dell'applicazione del Testo unico)	27
2.2. Energy Trade S.p.A.....	28
Dati identificativi.....	28
Analisi della partecipazione (esclusione dell'applicazione del Testo unico)	28
3. AEVV Energie S.r.l.	29
Dati identificativi.....	29
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	30
Progetti di integrazione/sviluppo	31
Integrazione in Lario Reti Holding delle c.d. patrimoniali idriche minori.....	31
Sviluppo delle partecipate nel settore energetico	32
IDROLARIO s.r.l	32

Dati identificativi.....	32
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	36
SILEA S.p.A.	38
Dati identificativi.....	39
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	42
Ragioni di convenienza dell'erogazione del servizio	48
Seruso S.p.A.	51
Dati identificativi.....	51
Analisi della partecipazione e azioni previste.....	52
CONCLUSIONE	53

PREMESSA GENERALE

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (*“TUSP” o “Testo Unico”*), dispone che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016).

“Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” – le quali comprendono gli Enti pubblici locali – *“il provvedimento di cui [all’art. 24] comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo”* (art. 24, c. 2, TUSP).

Inoltre, l'art. 24, comma 1, TUSP, stabilisce che le amministrazioni sono tenute a:

1. individuare, nello stesso provvedimento di ricognizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; o (iii) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. alienare le eventuali partecipazioni così individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione oppure adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP, cioè predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Quindi, il provvedimento di ricognizione deve individuare le partecipazioni in società:

- i) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP.

Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le partecipazioni comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- ii) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. *b*) del TUSP);
- iii) che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. *c*);
- iv) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, co. 2, lett. *d*) e art. 26, co. 12-quinquies, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- v) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. *e*);
- vi) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. *f*) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, co. 2, lett. *g*).

Il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per adottare il provvedimento di “*revisione straordinaria delle partecipazioni*”. Si ritiene perciò che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, che è l'organo che ha competenza generale in materia di «*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*» in base all'art. 42, comma 2, lett. *e*) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico sugli enti locali*.

L'art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell'art. 20 del medesimo Testo Unico e dell'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l'adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano. Invece, l'art. 24, comma 4, TUSP stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni prevista nel piano deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè dall'approvazione del provvedimento.

Da una lettura coordinata delle due norme si ricava l'obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti con la revisione straordinaria delle partecipazioni solo quando essa prevede misure di alienazione o di “razionalizzazione” in base all'art. 24, comma 1°, del TUSP.

Infine, la presente “Revisione straordinaria delle partecipazioni” sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, anche se tale onere non è espressamente previsto dall'art. 24 del TUSP e anche se l'art. 22, comma 1, lett. *d-bis*), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fa riferimento solo al provvedimento di “*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” previsto dall'art. 20 del TUSP.

CONSIDERAZIONI STRATEGICHE

Il nostro Comune ritiene che gli enti locali abbiano un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione del territorio, attraverso le scelte riguardanti le infrastrutture e l'organizzazione dei servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai cosiddetti servizi pubblici locali.

Per quanto attiene alla Provincia di Lecco, assumono notevole rilevanza i seguenti ambiti: Idrico, Energia, Ambiente, Servizi Sociali e Trasporti, oltre alle tematiche dei servizi strumentali verso i Comuni, in relazione ai quali si rileva una storica presenza di soggetti pubblici (sia società di capitali, che Aziende speciali) con attività sovra-comunale.

Per quanto riguarda i primi tre settori sui quali è concentrata la successiva trattazione, è necessario considerare che i Comuni della provincia negli ultimi anni hanno maturato una scelta strategica condivisa: i settori Idrico, Ambiente ed Energia sono aree nelle quali la presenza del Socio Pubblico

è determinante, tenuto conto della loro incidenza sul territorio e sulle condizioni materiali di vita dei cittadini.

In particolare, il ramo Idrico e quello dell' Ambiente sono settori talmente delicati e strategici che si è ritenuto che il "mercato" - costituito dagli operatori industriali privati - non fosse sufficientemente maturo, specie in Italia, per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle - pur legittime - della massimizzazione del profitto sul capitale investito. Pertanto l'affidamento diretto dei servizi con modalità *in-house providing* a società pubbliche locali, di livello provinciale (vedi nel seguito i paragrafi relativi a Lario Reti Holding spa - da pag. 7 - e Silea Spa - da pag. 38), è risultato la scelta necessaria ed opportuna per tali servizi, oltre che coerente con le previsioni regolatorie che suddividono l'Italia in ambiti territoriali, di fatto coincidenti con le Provincie.

Perciò il nostro Comune ritiene necessario mantenere la sua partecipazione delle due società sopra citate, adoperandosi per quanto di sua competenza affinché le stesse società operino in coerenza con la loro missione.

La situazione appare maggiormente variegata per quanto riguarda il settore energetico: di esso fanno parte sia servizi pubblici a rete come la distribuzione del gas, anch'essa organizzata dal punto di vista normativo in concessioni pluriennali per ambiti territoriali (ATEM), sia attività di libero mercato, come la vendita di energia elettrica e del gas.

Con specifico riguardo alla *distribuzione del gas*, l'opportunità del controllo sulla gestione delle reti di distribuzione del gas presenti nel territorio, l'attuale presenza della società partecipata di Lario Reti Holding (vedi nel seguito il paragrafo relativo a Lario Reti Gas, a pag. 17), i buoni risultati ottenuti negli anni dalla società e l'approssimarsi delle gare per l'assegnazione della gestione per i prossimi 12 anni nei due ambiti territoriali (definiti ATEM) in cui è suddivisa la Provincia di Lecco, sono elementi che rendono opportuno mantenere/rafforzare una presenza con connotazioni "industriali" nel settore, che permetta a Lario Reti Gas di concorrere adeguatamente alle gare del gas degli ATEM Lecco 1 e 2 e - qualora necessario, opportuno e sostenibile per conseguire sinergie gestionali - a quelle degli ATEM contigui.

Nel settore della *vendita dell'energia e del gas* l'esigenza della presenza degli enti pubblici potrebbe sembrare - in prima battuta - meno rilevante. Ma una analisi più approfondita, e soprattutto prospettica, rivela come proprio questo settore possa avere importanti ricadute sulla collettività locale, almeno per tre motivi: lo stretto legame esistente tra il modello di consumo energetico e l'ambiente (è innegabile che sia l'efficientamento energetico degli edifici - a partire da quelli pubblici - che lo sviluppo della mobilità elettrica, sono strumenti efficaci per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, problematica che affligge buona parte del nostro territorio), l'evoluzione tecnologica nell'ottica delle smart-city (che passando per l'infrastruttura dell'illuminazione pubblica abiliterà tutta una serie di nuovi servizi per i cittadini) e l'impatto del costo dell'energia sulla competitività delle imprese locali, fondamentali per l'economia del territorio.

Considerata l'attuale presenza delle società partecipate da Lario Reti Holding (vedi nel seguito il paragrafo relativo a Acel Service e rispettive partecipate - da pag. 21 - e AEVV Energie - da pag. 29), nonché gli ottimi risultati economico-finanziari conseguiti sino ad ora, il Comune ritiene opportuno il mantenimento di queste partecipazioni indirette, orientandone la missione al perseguimento degli obiettivi sopra indicati.

In considerazione del fatto che le strategie per il mantenimento delle società operanti nel settore energetico prevedono necessariamente la loro crescita dimensionale, indispensabile per sostenere gli sviluppi sopra delineati, nonché rilevanti investimenti diretti (come quelli per la partecipazione alle gare di distribuzione del gas a livello di ATEM e per l'illuminazione pubblica, finanziamento degli interventi di efficientamento energetico, etc.), è opportuno procedere attraverso partnership con altri operatori del settore, al fine di conseguire economie di scala, condividere gli investimenti e raggiungere gli obiettivi in tempi più rapidi.

A tal fine il Comune intende confermare l'indirizzo già formulato agli amministratori di Lario Reti Holding (nelle assemblee ordinarie della società tenute in data 31 marzo e 1° agosto 2016) di

perseguire le migliori opzioni strategiche nel settore del gas e dell'energia, valutando possibili aggregazioni delle società controllate Acel Service e Lario Reti Gas con operatori attivi in settori uguali o affini (*Partner*), in modo da conseguire i seguenti obiettivi:

- mantenere/rafforzare una presenza avente connotazioni "*industriali*" nell'ambito della Distribuzione Gas, che permetta la partecipazione industrialmente e finanziariamente idonea – così da competere adeguatamente con gli altri operatori - alle gare degli ATEM Lecco 1 e 2 e – qualora necessario, opportuno e sostenibile per conseguire sinergie gestionali – a quelle degli ATEM contigui;
- conseguire un flusso di dividendi in linea con una corretta remunerazione del capitale investito;
- abilitare possibili sinergie industriali con altri servizi pubblici locali di interesse del territorio;
- mettere a disposizione del territorio di riferimento una serie di servizi innovativi nell'ambito dell'efficiamento energetico del patrimonio pubblico e privato e altresì perseguire politiche ambientali e di servizi pubblici nell'ottica delle *smart-city*;
- salvaguardare e valorizzare le risorse attualmente operanti nelle società e il radicamento territoriale delle attività svolte;
- supportare le iniziative istituzionali degli enti locali azionisti;
- garantire la partecipazione alla *governance* con un ruolo che consenta di influenzare le principali decisioni del soggetto/i risultanti dall'operazione.

I possibili partner – anche diversi per le due società controllate – dovranno essere comunque operatori solidi dal punto di vista economico-finanziario, individuati sulla base della condivisione di un progetto industriale coerente col conseguimento degli obiettivi sopra esposti. Sarà considerato elemento qualificante la presenza di partner di matrice e/o derivazione pubblica ovvero che possano esprimere una forte comunanza di fini con gli Enti soci della Società.

Si rinvia alla successiva sezione denominata "*Progetti di integrazione/sviluppo*" (pag. 32) l'illustrazione dello stato di avanzamento delle attività finora poste in essere da Lario Reti Holding in conformità con l'indirizzo dei soci sopra esposto.

GRUPPO LARIO RETI HOLDING

Partecipate dirette

Lario Reti Holding S.p.A.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Fiandra 13 – 23900 Lecco
Partita IVA e Codice fiscale	03119540130
Data di costituzione	22 aprile 2008
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota del Comune	0,21 % del capitale sociale posseduto
Società in house	Esercitato controllo analogo congiunto

Contenuto dell'oggetto sociale

La Società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Tali attività sono altresì svolte in via prevalente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco (*ATO di Lecco*).

La Società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento dell'attività prevalente, ivi comprese - a titolo esemplificativo - quelle relative alla progettazione di impianti, di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, di studio, sviluppo, gestione di tecnologie, anche informatiche, di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, nonché l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la vendita all'ingrosso di acqua, la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per lo svolgimento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006. La Società può assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o imprese attive nei servizi pubblici locali e nel settore dell'energia, ivi compreso l'illuminazione pubblica, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione, la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti post-contatore, nonché per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

La Società può svolgere in favore delle società controllate ovvero partecipate eventuali attività amministrative, legali o informatiche, strumentali o funzionali al conseguimento del loro oggetto sociale. Le attività strumentali sopra indicate possono essere svolte anche a favore degli enti pubblici soci.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto) per conto degli enti pubblici soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale, alla data del 31 dicembre 2016, è composto da n. 1.205.156 azioni del valore nominale di 25 euro ciascuna.

NR	Provincia	Soci	Numero azioni per socio	Quota di partecipazione	Valore del capitale per socio
1	LC	Abbadia Lariana	29.678	2,46%	741.950
2	LC	Airuno	167	0,01%	4.175
3	CO	Albavilla	3.192	0,26%	79.800
4	CO	Alserio	506	0,04%	12.650
5	CO	Alzate Brianza	2.308	0,19%	57.700
6	LC	Annone Brianza	2.544	0,21%	63.600
7	CO	Anzano del parco	810	0,07%	20.250
8	CO	Arosio	2.472	0,21%	61.800
9	LC	Ballabio	35.203	2,92%	880.075
10	LC	Barzago	146	0,01%	3.650
11	LC	Barzanò	295	0,02%	7.375
12	LC	Bellano	40.082	3,33%	1.002.050
13	LC	Bosisio Parini	4.972	0,41%	124.300
14	CO	Brenna	975	0,08%	24.375
15	LC	Brivio	248	0,02%	6.200
16	LC	Bulciago	169	0,01%	4.225
17	CO	Cabiate	3.509	0,29%	87.725
18	LC	Calco	237	0,02%	5.925
19	CO	Cantù	20.916	1,74%	522.900
20	CO	Capiago Intimiano	2.477	0,21%	61.925
21	CO	Carugo	2.770	0,23%	69.250
22	LC	Casatenovo	832	0,07%	20.800
23	LC	Cassago Brianza	250	0,02%	6.250
24	LC	Cassina Valsassina	368	0,03%	9.200
25	LC	Castello Brianza	125	0,01%	3.125
26	LC	Cernusco Lombardone	7.008	0,58%	175.200
27	LC	Cesana Brianza	23.874	1,98%	596.850
28	LC	Civate	36.645	3,04%	916.125
29	LC	Colico	673	0,06%	16.825
30	LC	Colle Brianza	23.179	1,92%	579.475
31	LC	Cortenova	4.493	0,37%	112.325
32	LC	Costamasnaga	280	0,02%	7.000
33	LC	Cremella	88	0,01%	2.200
34	LC	Cremeno	438	0,04%	10.950
35	LC	Dervio	31.789	2,64%	794.725
36	Lc	Dolzago	123	0,01%	3.075
37	LC	Dorio	5.963	0,49%	149.075
38	LC	Ello	16.694	1,39%	417.350
39	LC	Erve	673	0,06%	16.825
40	LC	Esino Lario	300	0,02%	7.500
41	LC	Galbiate	82.890	6,88%	2.072.250

42	LC	Garbagnate Monastero	131	0,01%	3.275
43	LC	Garlate	20.976	1,74%	524.400
44	LC	Imbersago	113	0,01%	2.825
45	LC	Introbio	16.965	1,41%	424.125
46	CO	Inverigo	4.474	0,37%	111.850
47	LC	La Valletta Brianza	237	0,02%	5.925
48	CO	Lambrugo	1.223	0,10%	30.575
49	LC	Lecco	281.924	23,39%	7.048.100
50	LC	Lierna	23.289	1,93%	582.225
51	LC	Lomagna	482	0,04%	12.050
52	CO	Lurago d'Erba	2.613	0,22%	65.325
53	LC	Malgrate	29.806	2,47%	745.150
54	LC	Mandello del Lario	79.625	6,61%	1.990.625
55	CO	Mariano Comense	10.929	0,91%	273.225
56	LC	Merate	35.520	2,95%	888.000
57	LC	Missaglia	620	0,05%	15.500
58	LC	Molteno	180	0,01%	4.500
59	CO	Monguzzo	980	0,08%	24.500
60	LC	Montevecchia	4.500	0,37%	112.500
61	LC	Monticello Brianza	337	0,03%	8.425
62	LC	Nibionno	203	0,02%	5.075
63	CO	Novedrate	1.485	0,12%	37.125
64	LC	Oggiono	13.372	1,11%	334.300
65	LC	Olgiate Molgora	1.764	0,15%	44.100
66	LC	Olginate	44.293	3,68%	1.107.325
67	LC	Osnago	6.383	0,53%	159.575
68	LC	Paderno d'Adda	1.700	0,14%	42.500
69	LC	Pasturo	23.028	1,91%	575.700
70	LC	Perledo	2.857	0,24%	71.425
71	LC	Pescate	20.545	1,70%	513.625
72	LC	Primaluna	26.323	2,18%	658.075
73	CO	Pusiano	2.724	0,23%	68.100
74	LC	Robbiate	2.497	0,21%	62.425
75	LC	Rogeno	156	0,01%	3.900
76	LC	S. Maria Hoe	113	0,01%	2.825
77	LC	Sirone	140	0,01%	3.500
78	LC	Sirtori	184	0,02%	4.600
79	LC	Suello	16.605	1,38%	415.125
80	LC	Taceno	500	0,04%	12.500
81	LC	Valgrentino	29.028	2,41%	725.700
82	LC	Valmadrera	84.292	6,99%	2.107.300
83	LC	Varenna	12.763	1,06%	319.075
84	LC	Vercurago	184	0,02%	4.600
85	LC	Verderio	7.360	0,61%	184.000
86	LC	Viganò	167	0,01%	4.175
87	LC	Az. Speciale Uff. d'ambito	1.205	0,10%	30.125
TOTALE			1.205.156	100%	30.128.900

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€50.339.880	€52.488.240	€53.860.377	€54.309.783	€65.723.132

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€5.610.232	€4.792.979	€6.043.785	€3.848.899	€3.199.572	€7.189.236

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€4.979.013	€5.259.849	€5.415.607	€52.402.799	€17.014.317

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	1 Amministratore Unico	3 (tre) che compongono il C.d.A.
Numero dipendenti	n. 27	n. 168
Costo del personale	1.534.520 euro	8.322.584 euro
Compensi Amministratori	36.000 euro	54.000 euro + 19.000 euro di premio di risultato per il Presidente
Compensi Collegio Sindacale	55.000 euro	55.000 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

A.1) Lario Reti Holding Spa (LRH Spa) è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco, istituito in base all'art. 47, c. 1, legge regione Lombardia n. 26 del 2003 che dispone nel primo periodo: *“Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”*.

Il Consiglio provinciale di Lecco, con delibera n. 84 del 29 dicembre 2015, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 22 dicembre 2015, ha deliberato di: *“approvare ... la deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015 adottata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda avente per oggetto: “Affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco”;*

“prendere atto che, in esito alle verifiche condotte dall'Ufficio d'Ambito, di cui alla deliberazione n. 62 del 16.12.2015, risultano perfezionati gli adempimenti prescritti dalla deliberazione consiliare n. 51 del 3 agosto 2015 ... necessari a configurare i requisiti previsti dalla disciplina e giurisprudenza nazionale e comunitaria per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco in favore della società Lario Reti Holding s.p.a. secondo la modalità dell'in house providing”; (...)

“affidare, conseguentemente, il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'in house providing, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1° gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale - Ufficio d'Ambito di Lecco con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015”.

La convenzione per la gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco per venti anni - denominata *“Convenzione per regolare i rapporti tra l'Azienda speciale provinciale - Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del SII (servizio idrico integrato) nell'ATO di Lecco”* - è stata firmata in data 4 gennaio 2016 tra il Direttore dell'Ufficio d'ambito, dott.ssa Elena Arena, e l'Amministratore unico di LRH Spa (ora Presidente del C.d.A.), dott. Lelio Cavallier.

Perciò LRH Spa è il gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco dato che ha ottenuto l'affidamento a titolo definitivo con modalità *in house*.

A.2) Poiché è titolare dell'affidamento diretto in house del servizio idrico, LRH Spa è sottoposta al *controllo analogo congiunto* degli Enti pubblici azionisti che fanno parte dell'ATO di Lecco.

Gli articoli 10-ter e 10-quater dello statuto disciplinano la composizione e le competenze del Comitato di Indirizzo e Controllo (*il Comitato*), che è l'organismo attraverso il quale i Comuni soci appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco esercitano il controllo analogo sulla società.

In particolare, l'art. 10-ter, commi 2-3, dello statuto prevede che: "2. (...) *la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato. Il controllo analogo è esercitato, in conformità al presente statuto, in modo congiunto con gli altri Comuni azionisti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di competenza e si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house".*

3. *Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 9 (nove) membri. I membri sono eletti dall'assemblea ordinaria, così come segue: 5 (cinque) su designazione dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato [cioè della Provincia di Lecco, tramite l'Azienda speciale Ufficio d'ambito], i rimanenti su designazione dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. Le designazioni devono garantire un'adeguata rappresentatività territoriale. (...)*".

Per quanto riguarda i poteri del Comitato, l'art. 10-quater, comma 1, dello statuto stabilisce che: "*Il Comitato d'Indirizzo e Controllo - fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo - esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del collegio sindacale con cui si confronta ..., ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico".*

L'art. 10-quater, comma 3, dello statuto indica quali sono gli atti di maggior rilievo dell'organo amministrativo, relativi al servizio idrico integrato, che richiedono l'autorizzazione preventiva con carattere vincolante del Comitato.

Alla luce degli elementi esaminati, **la partecipazione del Comune in LRH Spa rientra chiaramente nell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), TUSP, per cui può essere mantenuta per le seguenti ragioni.**

B.1) L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società "*necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*".

Il servizio di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue è un servizio essenziale per le finalità istituzionali degli enti locali. Infatti, senza l'erogazione del servizio idrico i cittadini non potrebbero risiedere nel territorio comunale.

B.2) Inoltre, si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, TUSP: "*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ...*".

Infatti, la nozione di "*servizio di interesse generale*" deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l'istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha precisato che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*", ma solo l'espressione "*servizio di interesse economico generale*" (SIEG).

Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: i) viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e ii) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

Il servizio idrico è il principale servizio pubblico locale rivolto alla collettività dei cittadini, come è dimostrato dal fatto che la convenzione stipulata tra l'Ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio deve contenere obbligatoriamente: "*il livello di efficienza e di affidabilità del*

servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti” (art. 151, co. 2, lett. d) – f) cod. ambiente).

Perciò si tratta di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale.

Tale nozione comprende anche i servizi erogati in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, come il servizio idrico. Infatti, l'art. 2, lett. i) del TUSP definisce «servizi di interesse economico generale» *“i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”*. Ciò è stato confermato dalla Relazione illustrativa al Decreto correttivo (commento all'art. 5).

B.3) Infine, l'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, c'è anche *“la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi”* di interesse generale.

Il servizio idrico integrato è un servizio a rete perché la gestione del ciclo idrico, dal trasporto e distribuzione dell'acqua agli utenti fino alla gestione delle fognature e alla depurazione delle acque, avviene attraverso una rete di tubazioni.

Anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del servizio idrico è pienamente ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

C) Poiché le attività esercitate da LRH Spa rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente dott. Lelio Cavallier; consiglieri: dott.ssa Monica Papini e dott. Marco Canzi) in carica dal 3 maggio 2016 fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018;
- Lario Reti Holding Spa, con atto di fusione iscritto nel Registro delle imprese di Lecco in data 1° giugno 2016, ha incorporato la controllata Idroservice s.r.l., precedente titolare (in via provvisoria) del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, per cui il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2017 era pari a 170; quindi, il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (*numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori*) è ampiamente rispettato;
- il Comune detiene partecipazioni in altre società proprietarie di infrastrutture strumentali per la gestione del Servizio Idrico Integrato, in particolare la società IDROLARIO S.r.l., per la quali è prevista l'integrazione in Lario Reti Holding Spa (vedi sezione *“Progetti di integrazione/sviluppo”* da pag. 31);
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) LRH Spa ha conseguito un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) – e quindi non è soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – LRH Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, LRH Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, entro i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi previsti dall'affidamento della gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco. Al riguardo, bisogna tenere presente che LRH Spa ha l'obbligo di effettuare gli investimenti e interventi previsti nel Piano d'Ambito approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito, con delibera n. 61/15 del 16 dicembre 2015, e dal Consiglio Provinciale di Lecco con delibera n. 83 del

29.12.2015. In seguito, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 40 del 28 giugno 2016, ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 70/16 del 1 giugno 2016, che ha approvato il nuovo programma degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete e gli impianti idrici, con un incremento degli investimenti necessari per rendere la rete più efficiente e per superare le criticità esistenti;

- infine, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP non si ravvisa la necessità di aggregare LRH Spa con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore in via esclusiva del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, attraverso l'affidamento in house per 20 anni ottenuto con efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.

Ragioni di convenienza dell'erogazione del servizio

La verifica di convenienza è stata effettuata dall'ufficio d'ambito di Lecco ed è contenuta nella delibera del CdA nr. 62/2016, di seguito si riporta il contenuto:

“Negli affidamenti assegnati con gara (per l'erogazione del servizio o per la selezione del socio operativo) l'Amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di definire in modo più puntuale e preciso i criteri e i parametri di valutazione delle prestazioni erogate dal soggetto affidatario al quale viene esternalizzata la gestione del servizio, e col quale le relazioni sono infatti esclusivamente di natura contrattuale. Il servizio idrico integrato, particolarmente per l'arretratezza infrastrutturale che lo caratterizza, necessita di essere affidato per periodi medio lunghi che consentano di ammortizzare l'ingente ammontare degli investimenti urgenti, tenuto anche conto del livello tariffario attuale e dei vincoli di natura sociale che limitano gli incrementi annuali ritenuti ammissibili. Su un orizzonte temporale di durata almeno ventennale appare straordinariamente difficile, particolarmente in contesti caratterizzati, almeno fino ad oggi, da una forte instabilità e da una profonda ristrutturazione che non appare ancora conclusa, prevedere adeguatamente

le variabili ambientali, economiche, giuridiche ed organizzative in grado di determinare importanti impatti sulle clausole contrattuali. Negli affidamenti in house il soggetto gestore si configura invece, indipendentemente dalla forma giuridica in concreto assunta da tale soggetto, come ente strumentale in rapporto di delegazione interorganica con l'ente affidante, il quale può e deve esercitare un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata e può dunque in ogni momento intervenire per aggiornare gli obiettivi e adeguare gli strumenti al mutato contesto. Si ritiene che questa modalità di esercizio del controllo sia dunque maggiormente adeguata all'elevato grado di indeterminatezza che ancora caratterizza il servizio idrico integrato.

Anche le carenze informative, che nonostante gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti nei primi anni di gestione unitaria, ancora caratterizzano il servizio idrico integrato, e con le quali si è scontrata anche l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nel tentativo di definizione dei costi standard, compromettono seriamente l'effettiva possibilità di monitoraggio e controllo dei livelli di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Senza contare la necessità, particolarmente in caso di affidamento concorrenziale, di strutturare adeguatamente (in termini sia numerici, sia di professionalità e competenze) gli enti affidanti affinché siano in grado di svolgere compiutamente l'attività di controllo sul soggetto affidatario, con un'evidente immediata ricaduta sui costi di funzionamento degli enti d'ambito e sulle tariffe di cui costituiscono una componente aggiornabile.

2. Strumenti per la valutazione di efficienza ed economicità

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'Ente di Governo dell'Ambito, predisporre un'apposita relazione in cui si deve motivare la forma di affidamento prescelta in conformità con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo al fine di assicurare gli obblighi in materia di servizio pubblico e servizio universale, nonché il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione nell'ottica di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

La legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, prevede, in aggiunta, al comma 609, “la verifica dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto

affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.”

Per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario, lo stesso “deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.

Per quanto riguarda la scelta della forma di gestione in house, la citata legge di Stabilità prevede altresì due requisiti:

- l’Ente di Governo dell’Ambito deve specificare l’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio;*
- gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.*

L’Ufficio d’ambito di Lecco ha proposto di affidare direttamente il Servizio nella forma di gestione in house alla società Lario Reti Holding S.p.A., la società capogruppo che controlla direttamente al 100% Idroservice s.r.l., la società affidataria del servizio idrico integrato nel biennio 2014-2015 che ha condotto la gestione avvalendosi anche delle infrastrutture di proprietà di Idrolario s.r.l., soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato nel biennio 2012-2013.

(...)

In merito all’assetto economico-patrimoniale, la presente relazione interpreta il requisito normativo verificando, innanzitutto, la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario della società affidataria Lario Reti Holding S.p.A., ossia, l’economicità della gestione e l’equilibrio strutturale del patrimonio, in particolare la solidità attraverso l’equilibrio tra le attività e passività di medio lungo termine e le attività e passività di breve termine.

A tal fine si prende a riferimento l’ultima gestione al 31.12.2014 di Lario Reti Holding SpA, riclassificando il conto economico a valore aggiunto e lo stato patrimoniale secondo il criterio di liquidità esigibilità dei crediti e dei debiti.

In Tabella 1 si rappresentano le riclassificazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, visualizzando nel conto economico i risultati intermedi per verificare la redditività delle varie fasi, nello stato patrimoniale i saldi di attivo e passivo a breve e a medio lungo termine con i saldi del capitale di funzionamento e del capitale immobilizzato.

Tabella 1


Conto Economico riclassificato a valore aggiunto	Anno 2014
Ricavi per servizi alle controllate	4.941
Altri ricavi	388
Totale ricavi	5.329
Consumi materie prime	-54
Costi per servizi da terze parti	-2.219
Altri costi operativi	-407
Costi del personale	-1.422
Totale costi	-4.102
Margine Operativo Lordo	1.227
Ammortamenti e svalutazioni	-948
Accantonamenti	0
Reddito Operativo	279
Gestione finanziaria	3.704
Gestione straordinaria	39
Risultato ante imposte	4.022
Gestione Fiscale	-173
Utile netto	3.849

Stato Patrimoniale riclassificato	Anno 2014
Crediti commerciali	11.861
Altre attività/passività a breve	6.428
Rimanenze di magazzino	127
Liquidità	18
Totale attivo a breve	18.434
Debiti Commerciali	-10.096
Debiti finanziari	-6.739
Totale Passivo a breve	-16.835
Capitale di funzionamento	1.599
Immobilizzazioni immateriali	535
Immobilizzazioni materiali	30.661
Immobilizzazioni finanziarie	-44.745
Totale attivo a medio lungo termine	55.941
Fondo TFR	-266
Fondi Rischi e Oneri	-2.359
Altre attività/passività a lungo termine	-1.055
Patrimonio Netto	-53.860
Totale passivo a medio lungo termine	-57.540
Capitale immobilizzato netto	-1.599

Analizzando il conto economico di Tabella 1 si osserva che i risultati intermedi sono tutti positivi, assicurando la redditività in ogni fase della gestione economica. In particolare è importante sottolineare il risultato intermedio del margine operativo lordo, considerato che l'indice rappresenta la gestione caratteristica dell'azienda, non risente della gestione finanziaria e straordinaria e neanche delle politiche societarie in materia di ammortamenti e accantonamenti, peraltro nulli in questa circostanza. È l'indice più diffuso e utilizzato per analizzare la redditività aziendale. L'utile di esercizio in questo caso è condizionato positivamente dalla gestione finanziaria che in quanto società holding assume un ruolo di rilievo per i proventi derivanti dalla gestione della liquidità nei confronti delle società del Gruppo.

Passando all'analisi dello stato patrimoniale riclassificato emerge un saldo positivo del capitale di funzionamento, pari a 1,6 mln di euro, indice di una struttura patrimoniale in equilibrio, considerato che nel breve l'attuale struttura patrimoniale consente di far fronte con i crediti di breve periodo al pagamento di debiti della stessa natura senza dar luogo a tensioni finanziarie nei pagamenti delle forniture. Per l'identità tra attivo e passivo dello stato patrimoniale, ciò significa anche che il saldo del capitale immobilizzato netto ha pari valori ma di segno opposto. Ciò sta a significare che le immobilizzazioni e i crediti immobilizzati sono adeguatamente coperti da passività di medio lungo termine, ossia, passività che non necessitano di essere rimborsate nel breve periodo e dal patrimonio netto che, per definizione, non ha esigenze di rimborso.

La struttura patrimoniale, rappresentata in Figura 1, evidenzia la situazione descritta



Partecipate indirette

Premessa

1. L'art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dal Decreto correttivo, stabilisce che: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

L'art. 24, comma 5, precisa che: *“In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”*.

La ricognizione straordinaria è diretta ad individuare quali sono le partecipazioni sociali dell'ente pubblico che devono essere alienate, cioè cedute, perché non rientrano tra quelle ammissibili previste dall'art. 4 del TUSP. In caso di mancata cessione, la partecipazione sociale viene liquidata dalla società con i criteri previsti in caso di recesso del socio (art. 2437-ter, comma 2, c.c.), seguendo il procedimento di liquidazione stabilito dall'art. 2437 quater c.c.

L'obbligo di alienazione si applica anche alle partecipazioni indirette, anche se in questo caso l'Ente pubblico non ha diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di mancata cessione, perché l'Ente non partecipa direttamente al capitale sociale (in altri termini, poiché non è titolare della quota sociale non può ottenere la sua liquidazione dalla società).

In ogni caso, l'Ente pubblico deve avere un potere di controllo sulla società partecipata in via diretta, per far eseguire la sua decisione di vendere la quota posseduta da quest'ultima nella società di secondo livello. Altrimenti, l'Ente non avrebbe gli strumenti per costringere gli amministratori della società da esso partecipata a vendere le quote detenute in un'altra società.

Per questa ragione, l'art. 2, lett. g) TUSP definisce la partecipazione indiretta come *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*. Ciò significa che la partecipazione indiretta è quella detenuta da un ente pubblico tramite una società (di primo livello) da esso controllata.

La nozione di controllo che si applica è quella prevista dall'art. 2, lett. b), TUSP che definisce il controllo come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

La definizione fa riferimento all'art. 2359 c.c., cioè all'ipotesi in cui un soggetto ha la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società oppure dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea (*controllo di fatto*), perché – anche se ha una quota minoritaria - è in grado di determinare le delibere dell'assemblea, a causa della frammentazione delle quote sociali e dell'assenteismo degli altri soci (art. 2359, co. 1, n. 1-2, c.c.).

2. Nel nostro caso, nessuno dei comuni soci esercita il controllo su Lario Reti Holding Spa, perché i tre maggiori soci hanno quote del capitale di minoranza (e inoltre non sono in grado di raggiungere la maggioranza assoluta neppure con la somma delle loro quote: Lecco 23,39%, Valmadrera 6,99% e Galbiate 6,99%).

LRH Spa è soggetta al controllo analogo congiunto dei comuni soci ai fini dell'affidamento diretto in house del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco (art. 10 ter, comma 2, statuto). Tuttavia, il controllo congiunto – esercitato tramite il Comitato di indirizzo e controllo – riguarda soltanto “*gli atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato*” (art. 10 quater, commi 2-3, statuto), e non la direzione delle società controllate e partecipate che invece si occupano di distribuzione del gas (Lario Reti Gas) e di vendita di gas ed elettricità ai clienti finali (Acel Service e AEVV Energie).

Infatti, il Comitato di indirizzo è composto soltanto da membri designati dell'Ente pubblico azionista che ha affidato il servizio idrico (Provincia di Lecco, tramite l'Ufficio d'ambito) e dai comuni azionisti facenti parte dell'ATO di Lecco (art. 10 ter, comma 3, statuto).

Perciò, si ritiene che nessuno dei comuni soci eserciti il controllo su LRH Spa e quindi sia in condizione di influenzare il mantenimento o l'alienazione delle quote possedute da LRH Spa in Lario Reti Gas, Acel Service ed AEVV Energie.

Ciò comporta che, a rigore, le partecipazioni possedute da LRH Spa in altre società non costituiscono partecipazioni indirette del Comune in base all'art. 2, lett. g) TUSP, perché l'Ente locale non esercita il controllo su LRH Spa. Quindi, le partecipazioni sociali possedute dalla stessa LRH Spa non dovrebbero formare oggetto della ricognizione straordinaria prevista dall'art. 24 del TUSP, perché non si tratta di partecipazioni sociali indirette in senso stretto nell'accezione indicata dal Testo unico.

In ogni caso, il Testo unico partecipate è una disciplina di recente emanazione, che è stata approvata con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che per giunta non ha avuto ancora applicazione, in quanto le scadenze previste sono state prorogate prima a causa della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016 – che ha dichiarato illegittimo l'art. 18 della legge 124/2015 (*Legge Madia*) – poi con l'emanazione del Decreto correttivo del 2017.

Perciò, per evidenti ragioni di prudenza e di cautela, si procede ad effettuare la ricognizione in base all'art. 24 del TUSP delle società partecipate da LRH Spa, anche se il Comune non esercita il controllo sulla società partecipata direttamente (LRH Spa).

1. Lario Reti Gas S.r.l.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Fiandra 13 – 23900 Lecco
Partita IVA e codice fiscale	02849940131
Data di costituzione	1.1.2005
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota posseduta da LRH SpA	100% del capitale sociale
Quota indiretta del Comune	0,21 % in via indiretta

Contenuto dell'oggetto sociale

La società ha per oggetto tutte le attività inerenti la distribuzione del gas naturale, comprese la costruzione, lo sviluppo e la sostituzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della rete e degli impianti di distribuzione del gas, l'attività di misura e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nel rispetto della normativa e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La società ha per oggetto altresì tutte le attività inerenti il vettoriamento e la distribuzione di energia termica, comprese la costruzione, lo sviluppo e la sostituzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione delle relative reti e degli impianti, l'attività di misura di qualsiasi altra attività connessa o strumentale.

La società può assumere nuove concessioni del servizio di distribuzione del gas e partecipare, in modo autonomo o con altre imprese, alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, anche per ambiti territoriali minimi, assumendo impegni e obbligazioni e prestando le relative garanzie.

Composizione del capitale sociale

Società controllata da LRH Spa con il 100% del capitale sociale

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€1.752.488	€28.940.786	€31.715.498	€37.127.225	€38.007.271

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile/perdita)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€131.676	€161.257	€2.765.299	€2.774.712	€2.766.726	€1.880.046

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€17.067.875	€14.714.298	€14.838.911	€15.309.733	€15.482.704

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	1 Amministratore Unico	1 Amministratore Unico
Numero dipendenti	n. 47	n. 47
Costo del personale	2.727.423 euro	2.687.423 euro
Compensi Amministratori	36.000 euro	24.000 euro + premio di risultato pari a 5.000 euro
Compensi Sindaco unico	15.000 euro	13.000 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

A) Lario Reti Gas S.r.l. (*Lario Gas*) è il principale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella Provincia di Lecco. La società esercita il servizio in 36 Comuni della Provincia di Lecco, compreso il Capoluogo, concentrati prevalentemente nella zona Nord della provincia, che forma l'Ambito Territoriale Minimo (*ATEM o Ambito*) per l'affidamento del servizio mediante gara pubblica denominato "*Lecco 1 Nord*".

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico locale, che può essere affidato esclusivamente mediante gara pubblica (art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000).

L'art. 46-bis, commi 1-2, del decreto legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha stabilito che, per garantire al settore della distribuzione del gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità del servizio, i Ministri dello Sviluppo economico e quello per gli Affari regionali devono individuare i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio. Gli stessi Ministri devono determinare gli ambiti territoriali minimi (c.d. ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, “secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi”.

Il Ministero per lo sviluppo economico ha definito gli ambiti territoriali minimi per le gare per l'affidamento del servizio con decreto 19 gennaio 2011 e ha stabilito le regole per lo svolgimento delle gare d'ambito e i criteri di valutazione delle offerte con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 (*Regolamento sui criteri di gara*), successivamente modificato ed integrato con il decreto 20 maggio 2015, n. 106.

Lario Reti Gas gestisce l'attività di distribuzione del gas in base agli affidamenti del servizio ottenuti tramite affidamento diretto dal Consorzio ACEL (trasformata in ACEL Spa, poi fusa in Lario Reti Holding Spa) e mediante gara da AGE Spa. Infatti, Lario Reti Gas s.r.l. è sorta mediante la trasformazione di AGE da società per azioni in società a responsabilità limitata (che ha cambiato la denominazione sociale in Lario Reti Gas) e il conferimento del ramo d'azienda di distribuzione gas, che prima era di titolarità della controllante Lario Reti Holding Spa.

Attualmente la società gestisce il servizio di distribuzione del gas in via transitoria in attesa del subentro del gestore unico per l'intero ambito definito “*Lecco 1 Nord*” che sarà scelto mediante gara. Infatti, l'art. 3, comma 3, DM 19.01.2011 (c.d. *Decreto Ambiti*) stabilisce che: “*Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento*”. Il diritto del distributore uscente di continuare la gestione del servizio fino all'ingresso del nuovo gestore scelto con gara si desume anche dall'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000.

B.1) Innanzitutto, l'attività di distribuzione del gas naturale rientra tra le *attività necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali* da parte degli enti locali, in base all'art. 4, co. 1, TUSP.

Infatti, la distribuzione del gas naturale soddisfa bisogni primari della cittadinanza che consistono nella necessità di riscaldarsi, di avere acqua calda e di cottura dei cibi. Ciò vale specialmente con riferimento all'area in cui opera Lario Reti Gas, cioè nella provincia di Lecco (per giunta in prevalenza nella parte Nord della provincia), perché senza riscaldamento non sarebbe possibile abitare in quella zona durante l'inverno.

Da ciò deriva che la partecipazione degli enti pubblici nella società è consentita.

B.2) In secondo luogo, la distribuzione del gas naturale rientra nella definizione delle attività ammesse dall'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, cioè si tratta di *un servizio di interesse generale* che comprende *la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio*.

Infatti, come osservato dalla Corte Costituzionale, la nozione di servizio di interesse economico generale (SIEG) – gruppo che rientra nella categoria più ampia dei servizi di interesse generale richiamata dall'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP – e quella di servizio pubblico locale (SPL) coincidono, quando l'esercizio di un SIEG è limitato a livello locale:

“*in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG [servizio di interesse economico generale], ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL [servizio pubblico locale] di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004*” (Corte Cost. n. 325/2010).

Quindi, la distribuzione del gas naturale - che è un servizio pubblico locale - rientra tra i servizi di interesse economico generale, che a loro volta sono servizi di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), TUSP) “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato” (art. 2, lett. i). Ciò conferma l’ammissibilità della partecipazione indiretta da parte degli enti pubblici.

B.3) In terzo luogo, l’esercizio dell’attività di distribuzione del gas naturale richiede “la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali” per l’esecuzione del servizio (art. 4, co. 2, lett. a), seconda parte).

Infatti, l’attività di distribuzione del gas consiste nel “trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti” (art. 2, lett. n) d.lgs. 164/2000), mentre il gestore del sistema della distribuzione del gas è “responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale” (art. 2, lett. kk-sexies) d.lgs. 164/2000).

Quindi, l’esercizio del servizio di distribuzione del gas comporta lo svolgimento delle attività di realizzazione e gestione delle reti e degli impianti di distribuzione. Anche sotto questo aspetto l’attività rientra tra quelle ammesse dall’art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

C) Poiché le attività esercitate da Lario Reti Gas s.r.l. rientrano fra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall’art. 20, comma 2, TUSP:

- attualmente la società è amministrata da un Amministratore unico, dott. Maurizio Crippa, in carica dal 24 maggio 2016 fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018;
- il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2017 era pari a 47 per cui rispetta ampiamente il requisito dell’art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lario Reti Gas;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) Lario Reti Gas ha ottenuto un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall’art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all’anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall’art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (distribuzione del gas naturale) – e quindi non è soggetta alla condizione prevista dall’art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Lario Reti Gas non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Lario Reti Gas persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, nei limiti derivanti dagli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall’Autorità per l’energia; inoltre, la società deve effettuare gli investimenti per la manutenzione straordinaria, la sostituzione e l’estensione degli impianti di distribuzione sia nei casi in cui sono prescritti obbligatoriamente dall’Autorità per l’energia – ad esempio, per l’installazione dei contatori elettronici – sia per assicurare la sicurezza e l’efficienza degli impianti (ad esempio, rinnovando le tubazioni e le cabine di misura del gas usurate con il trascorrere del tempo);
- infine, in base all’art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare LRG Spa con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è gestore esclusivo dell’attività di distribuzione del gas nei comuni in cui esercita il servizio (cioè nella maggior parte del territorio della provincia di Lecco). Per quanto riguarda invece le opportunità di aggregazione con altri soggetti si rinvia alle sezioni **Considerazioni strategiche** (pag. 7) e **Sviluppo delle partecipate nel settore energetico** (Pag. 32).

2. Acel Service S.r.l.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Amendola 4 – 23900 Lecco
Partita IVA e codice fiscale	02686430139
Data di costituzione	24 luglio 2002
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota posseduta da LRH SpA	92,46% del capitale sociale
Quota indiretta del Comune	0,194 % in via indiretta

Contenuto dell'oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'approvvigionamento di risorse energetiche di ogni natura per la vendita agli utenti civili, industriali ed istituzionali;
- la gestione e la vendita di ogni risorsa energetica con particolare riferimento a gas e associabili, energia elettrica e fornitura di calore alle utenze civili, industriali e istituzionali;
- la gestione di altri servizi locali di rilevanza economica nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative applicabili;
- l'approntamento all'esercizio di impianti per l'erogazione all'utenza di risorse energetiche e per le forniture all'utenza in genere; la realizzazione di interventi e l'installazione di impianti per il risparmio energetico;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per svolgere le attività facenti parte dell'oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, in via non prevalente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio.

Composizione del capitale sociale

Lario Reti Holding Spa:	92,46% (controllante)
AUSM s.r.l.:	4,53%
AEVV Spa:	3,00%

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€22.565.960	€29.707.100	€29.737.144	€31.136.402	€32.399.257

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€6.508.999	€7.722.380	€7.089.812	€3.815.284	€4.643.748	€5.048.093

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€152.722.913	€116.107.757	€97.608.329	€94.646.319	€115.271.454

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	3 (tre) che compongono il C.d.A.	3 (tre) che compongono il C.d.A.
Numero dipendenti	n. 41	n. 46
Costo del personale	2.116.808 euro	2.353.473 euro
Compensi Amministratori	60.000 euro	54.000 euro + premio risultato Presidente di 15.000 euro
Compensi Collegio Sindacale	35.000 euro	35.000 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

A) L'art. 2 dello statuto, che contiene l'oggetto sociale, stabilisce che Acel Service esercita anche "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Infatti, la società produce energia con la gestione di impianti fotovoltaici.

L'art. 5 del Decreto correttivo ha modificato l'art. 4, co. 7, TUSP stabilendo che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società che hanno come oggetto sociale "la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Acel Service rientra in questa categoria. Quindi la partecipazione indiretta del Comune nella società è ammessa perché la produzione di energia da fonti non inquinanti, diverse dall'utilizzo di combustibili fossili, viene ritenuta un obiettivo di interesse generale.

B) La Relazione illustrativa al Decreto correttivo, nel commento all'art. 5, ha precisato: "come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti".

Infatti, l'art. 4, co. 2, TUSP stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".

Acel Service esercita l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, nei confronti dei clienti finali c.d. *protetti*, oggetto di un regime particolare di tutela.

Infatti l'attività di vendita del gas e dell'elettricità è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito, *AEEGSI o Autorità per l'energia*), che è una delle autorità italiane indipendenti. Perciò, il mantenimento delle partecipazioni sociali in Acel Service è ammissibile anche per questa ragione, come si vedrà nel dettaglio di seguito.

B.1) L'Autorità per l'energia è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante l'art. 2, co. 1, che dispone: "sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni".

L'indipendenza dell'Autorità per l'energia è sancita dall'art. 2, comma 5, legge 481/1995 che stabilisce: "Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera".

Inoltre, l'autonomia dell'Autorità per l'energia è stata rafforzata con le direttive che compongono il terzo pacchetto energia dell'Unione Europea (direttiva 2009/72/CE per l'energia elettrica e direttiva 2009/73/CE per il gas).

Infatti, l'art. 39, commi 4-5, della direttiva 73/2009 stabiliscono che: “4. *Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. (...) 5. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché: a) l'autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnatole, nonché di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e b) i membri del consiglio d'amministrazione dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un consiglio d'amministrazione, il personale direttivo dell'autorità di regolamentazione sia nominato per un mandato fisso da cinque a sette anni, rinnovabile una volta”.*

Quindi l'Autorità per l'energia è a tutti gli effetti un'autorità indipendente, la cui autonomia dal potere politico è tutelata direttamente dall'ordinamento europeo.

B.2) Ciò premesso, l'attività di vendita di gas e di energia elettrica esercitata da Acel Service nei confronti dei clienti finali è **regolata dettagliatamente dall'Autorità per l'energia** perché è disciplinata da numerose delibere e testi integrati emanati dall'Autorità nel corso degli anni.

Il **primo gruppo** dei Testi integrati disciplina la vendita del gas naturale e quella di energia elettrica con regole uniformi per i due settori:

Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato Delibera ARG/com 104/10 in data 12 luglio 2010, che si applica quando ad un cliente finale, alimentato con elettricità a bassa tensione o avente un consumo di gas naturale non superiore a 200.000 metri cubi all'anno, viene proposto un contratto di fornitura;

Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV), approvato con delibera del 6 aprile 2017 n. 228/2017/R/com. Il provvedimento contiene le misure preventive per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale in caso di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali del venditore, e la procedura di ripristino se nella fase di conferma del contratto non sono state rispettate le predette misure preventive.

Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita (TIQV), approvato con delibera 413/2016/R/com del 22 luglio 2016, che ha riformato il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV), alcune parti dei Testi integrati sulla qualità della distribuzione elettrica e gas (TIQE e RQDG) riguardanti lo scambio di dati fra venditori e distributori per rispondere ai reclami dei clienti, il Codice di condotta commerciale nella parte in cui riguarda gli obblighi informativi a carico dei venditori e la disciplina sui reclami dei clienti.

Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), approvato con delibera del 26 settembre 2013 n. 402/2013/R/com, che contiene la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione di disagio economico o fisico.

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), approvato con delibera del 4 agosto 2016 n. 463/2016/R/com, che contiene le disposizioni sulla fatturazione dell'attività di vendita al dettaglio (sia fatturazione di chiusura, sia di periodo), che le società devono rispettare nei contratti con i clienti finali nei regimi di tutela o nel mercato libero e nei contratti di tutela simile.

Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (TIMR), approvato con delibera del 7 novembre 2011, n. ARG/com 151/11, che fornisce all'Autorità gli strumenti per verificare il grado di apertura del mercato *retail* (cioè di vendita di energia al dettaglio ai singoli clienti) e l'efficacia della concorrenza, per adottare provvedimenti di promozione della concorrenza e garantire il buon funzionamento del mercato.

Testo integrato sulle disposizioni dell'Autorità per l'energia in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) (TIUC), approvato con delibera 22 maggio 2014, n. 231/2014/R/com, integrato con delibera 24 marzo 2016, n. 137/2016/R/com. Il Testo integrato disciplina le modalità per la separazione dei conti relativi ai costi ed ai ricavi delle singole attività

che rientrano nella filiera del gas e dell'energia elettrica. Gli operatori sono obbligati a trasmettere ogni anno i conti separati all'Autorità per l'energia.

Testo integrato sulle disposizioni dell'Autorità per l'energia in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling funzionale) (TIUF), approvato con delibera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com. Il Testo integrato contiene gli obblighi per la separazione funzionale o organizzativa, nell'ambito di un gruppo energetico integrato, tra le attività di gestione di rete e impianti e quelle liberalizzate.

Il **secondo gruppo** dei Testi unici integrati disciplina specificamente l'attività di **vendita del gas** ai clienti finali:

Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato in data 4 giugno 2009, con delibera ARG/gas 64/09 (più volte modificato, di recente con delibera n. 279/2017/R/com). Il provvedimento disciplina la regolazione del servizio di tutela, cioè di fornitura del gas naturale alle condizioni economiche previste dall'Autorità, per il settore del gas naturale. Il servizio di tutela si applica a ciascun cliente finale, che sia persona fisica, il quale utilizza il gas in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione oppure ad un condominio che utilizza il gas per uso domestico (con consumi non superiori a 200.000 metri cubi all'anno).

Testo integrato morosità gas (TIMG), approvato in data 29 luglio 2011 con delibera ARG/gas 99/11 e più volte modificato (di recente, con delibera n. 465/2016/R/gas) il quale disciplina la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale.

Il **terzo gruppo** dei Testi unici integrati disciplina specificamente l'attività di **vendita di energia elettrica** ai clienti finali:

Testo integrato sulle disposizioni dell'Autorità per l'energia per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge n. 73/2007 (TIV), approvato con delibera del 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e più volte modificato (di recente, con delibere 279-280/2017/R/EEL). Il Testo integrato regola l'erogazione del servizio di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali della fornitura di energia elettrica. Il servizio di maggior tutela comporta l'erogazione ai clienti della fornitura di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per l'energia. Il servizio è riservato ai clienti domestici ed alle imprese aventi meno di 50 addetti e un fatturato annuo non superiore ad euro 10 milioni alimentate in bassa tensione (se non scelgono di essere forniti a condizioni diverse).

Testo integrato morosità elettrica (TIMOE), approvato in data 29 maggio 2015 con delibera n. 258/2015/R/com e più volte modificato (di recente, con delibera n. 553/2016/R/EEL) il quale contiene la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità del cliente finale.

Come si può constatare, i servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali esercitati da Acel Service sono sottoposti da una intensa regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette *piccole imprese* in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Infatti, Acel Service ha circa 76.000 clienti finali gas, di cui la maggior parte sono costituiti da clienti domestici forniti con le condizioni del servizio di tutela.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da Acel Service – rientrano nella nozione di “*servizio di interesse generale*”. Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

B.3) Gli obblighi di servizio a carico delle società di vendita di gas e di energia riguardano anche le **tariffe per la fornitura**, cioè le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia che le società devono offrire obbligatoriamente ai clienti del mercato tutelato (compresi i clienti domestici).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato.

La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: “È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] *perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale*”.

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas applicabili ai clienti domestici anche dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia.

Infatti, l'art. 7 del d.lgs. 93/2011 ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: “Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”.

Quindi lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti domestici *anche dopo la liberalizzazione* dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società.

Di conseguenza, l'attività di vendita del gas verso i clienti domestici costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta “a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica” (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas sorte dalle ex aziende municipalizzate – compresa Acel Service S.r.l. – hanno un numero elevato di clienti domestici che non hanno cambiato fornitore (e quindi appartengono al mercato tutelato), perché sono subentrate alla società che esercitava prima il servizio in condizioni di esclusiva.

Perciò, la vendita di gas ai clienti domestici del mercato tutelato esercitata da Acel Service costituisce un *servizio di interesse economico generale*, perché tale attività è sottoposta alle tariffe stabilite in via obbligatoria dall'Autorità per l'energia.

B.4) Infine, un ulteriore motivo per cui la vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da Acel Service è un servizio di interesse economico generale è costituito dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività.

Infatti, a differenza dei principali operatori nazionali che gestiscono le richieste dei clienti tramite telefonate a *call center* spesso situati in aree molto lontane rispetto a quelle di residenza dei clienti, Acel Service ha aperto numerosi *sportelli al pubblico* nel territorio locale.

L'area principale in cui opera Acel Service coincide con quella della sua capogruppo Lario Reti Holding Spa, vale a dire il territorio della provincia di Lecco. In quest'area Acel Service ha aperto n. 6 (sei) sportelli per i clienti, in modo da raccogliere in modo rapido ed efficiente le loro richieste ed ascoltare eventuali reclami.

È chiaro che la *presenza di numerosi sportelli aperti al pubblico* costituisce un servizio di interesse generale rivolto soprattutto alle fasce più deboli dei clienti: anziani, donne con bambini, persone

inesperte, che così possono parlare con i rappresentanti della società ed esporre i loro problemi senza essere costretti ad interminabili attese telefoniche con il “call center” (modalità di contatto che spesso non è in grado di comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti).

Questa particolare modalità di esercizio della vendita di gas e di energia verso i clienti finali rende ammissibile il possesso delle partecipazioni sociali indirette da parte dei Comuni soci della capogruppo, Lario Reti Holding. In questo modo, infatti, vengono *soddisfatti i bisogni specifici della collettività di riferimento degli Enti locali soci*, elemento che caratterizza la nozione di servizio di interesse generale, in base all’art. 1, lett. h, TUSP.

C) Poiché le attività esercitate da Acel Service s.r.l. rientrano fra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall’art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente avv. Giovanni Priore, consiglieri Rag. Emilia Maria Corti e dott. Domenico Salvatore);
- il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2017 era pari a 46 per cui la società rispetta il requisito dell’art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Acel Service;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) Acel Service ha ottenuto un fatturato medio annuo notevolmente superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall’art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all’anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall’art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (vendita del gas naturale e dell’energia elettrica ai clienti del mercato tutelato) – e quindi non è soggetta alla condizione prevista dall’art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Acel Service non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni, ma al contrario ha distribuito utili consistenti alla capogruppo LRH Spa (in parte ripartiti tra i Comuni soci di LRH Spa, in parte investiti nei servizi pubblici erogati dalle altre società del gruppo Lario Reti: servizio idrico e distribuzione del gas naturale);
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Acel Service persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, come risulta indiscutibilmente dagli utili elevati che ha prodotto negli anni recenti (nonostante la crisi legata al surriscaldamento del clima e alla riduzione dei consumi delle famiglie per effetto della crisi economica);
- infine, in base all’art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non esiste la necessità di aggregare Acel Service con altre società partecipate dal Comune. Per quanto riguarda invece le opportunità di aggregazione con altri soggetti si rinvia alle sezioni **Considerazioni strategiche** (pag. 7) e **Sviluppo delle partecipate nel settore energetico** (Pag.31).

Società partecipate da Acel Service s.r.l.

2.1. Commerciale Gas & Luce s.r.l.

Dati identificativi

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Sede legale

Viale Milano, 75 - 21013 Gallarate (VA)

Partita IVA

02063430025

Data di costituzione	21.05.2002
Durata prevista nello statuto	31.12.2050
Quota di Acel Service s.r.l.	25%

Contenuto dell'oggetto sociale (elementi principali)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio in Italia ed all'estero delle attività di commercializzazione in acquisto e/o vendita, di importazione, di esportazione, di approvvigionamento, di gestione del trasporto nazionale ed internazionale, di gestione degli stoccaggi nazionali ed internazionali, nonché di vendita anche ai clienti finali di gas naturale, di gas naturale liquido, di energia elettrica e/o di altre fonti, materie e prodotti energetici di altra natura rinnovabili e non rinnovabili;
- l'esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi e la gestione dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera ed oraria inerenti la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica;
- l'attività di commercializzazione diretta o indiretta, nonché le prestazioni di tutti i servizi tecnici, commerciali e contrattuali, svolti anche attraverso tecnologie informatiche e telematiche, connessi alla vendita di gas naturale, di gas naturale liquido, di energia elettrica e/o di altre fonti, materie e prodotti energetici di altra natura rinnovabili e non rinnovabili, anche ai clienti finali;
- l'effettuazione di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi in ambito ambientale, di gestione dei rifiuti e di risparmio energetico, anche sotto forma di miglioramento dell'efficienza energetica, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- la procedura di qualifica/verifica/richiesta, la gestione e la commercializzazione di certificati di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, titoli di risparmio energetico e permessi di emissione CO2 e ogni altro credito/certificato ambientale.

Composizione del capitale sociale

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| • | Canarbino s.r.l. | 25% |
| • | Gelsia s.r.l. | 25% |
| • | Acel Service s.r.l. | 25% |
| • | Agesp Energia s.r.l. | 25% |

Analisi della partecipazione (esclusione dell'applicazione del Testo unico)

Si tratta di una partecipazione *indiretta di secondo grado* – cioè posseduta da una società, Acel Service s.r.l., controllata a sua volta da quella partecipata direttamente dal Comune (LRH Spa).

Si ritiene che questo tipo di partecipazione indiretta non rientri tra quelle soggette al Testo unico società pubbliche. Infatti, l'art. 2, lett. g) TUSP definisce partecipazione indiretta “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

Nella fattispecie il Comune non esercita alcun controllo su Acel Service s.r.l. e quindi la partecipazione posseduta da quest'ultima in Commerciale Gas & Luce s.r.l. non è soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dall'art. 24, comma 1, TUSP.

In ogni caso, la società svolge le stesse attività esercitate da Acel Service s.r.l., vale a dire la vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali, composti soprattutto da clienti domestici e appartenenti al mercato tutelato.

Perciò, si tratta di un servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP) per le stesse motivazioni esposte nell'analisi della situazione di Acel Service e, in particolare, perché svolge attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità per l'energia. Perciò la partecipazione sociale è in ogni caso ammissibile.

2.2. Energy Trade S.p.A.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via del Tipografo 2/2 - 40138 Bologna
Partita IVA	02369461203
Data di costituzione	18.06.2003
Durata prevista nello statuto	31.12.2050
Quota di Acel Service s.r.l.	21,29%

Contenuto dell'oggetto sociale

La società ha per oggetto l'importazione, l'acquisto e la vendita, in qualunque forma, di gas naturale e di combustibili o altri vettori energetici, compresa l'energia elettrica.

Composizione del capitale sociale

•	Sinergas Spa	32,89%
•	Acel Service s.r.l.	21,29%
•	Commerciale Gas e Luce s.r.l.	21,29%
•	Canarbino Invest s.r.l.	10,00%
•	HB Trading Spa	10,00%
•	Coimepa Servizi s.r.l.	2,41%
•	AMC Spa	1,38%
•	Agesp Energia s.r.l.	0,75%

Analisi della partecipazione (esclusione dell'applicazione del Testo unico)

La società cura l'acquisto del gas per conto dei soci che sono operatori attivi nella vendita del gas ai clienti finali, specialmente nel mercato tutelato (per quanto riguarda i soci che sono controllati da soggetti pubblici). Quindi, si tratta di un'attività strumentale allo svolgimento del servizio esercitato da Acel Service, che è qualificabile come *servizio di interesse generale*.

Si tratta di una partecipazione *indiretta di secondo grado* – cioè posseduta da una società, Acel Service s.r.l., controllata a sua volta da quella partecipata direttamente dal Comune (LRH Spa).

Si ritiene che questo tipo di partecipazione indiretta non rientri tra quelle soggette al Testo unico società pubbliche. Infatti, l'art. 2, lett. g) TUSP definisce partecipazione indiretta “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

Nella fattispecie il Comune non esercita alcun controllo su Acel Service s.r.l. e quindi la partecipazione posseduta da quest'ultima in Energy Trade Spa non è soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dall'art. 24, comma 1, TUSP.

3. AEV Energie S.r.l.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Ragazzi del 99 n. 19 - 23100 Sondrio
Partita IVA e codice fiscale	00806850145
Data di costituzione	1.7.2004
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota di LRH Spa	49%

Contenuto dell'oggetto sociale (*elementi essenziali*)

1. La società ha per oggetto l'attività di:

a) vendita ai clienti finali nel settore gas naturale e derivati ed ogni attività complementare ed opere ad essa connessa o, comunque, strumentale o sinergica. La società può svolgere altresì le ulteriori attività previste al D.Lgs. 164/2000 previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

b) la vendita dell'energia elettrica e dell'energia termica da qualsiasi fonte prodotta;

2. rientra nelle attività principali della società sviluppare servizi e forniture ai destinatari finali di utenze che per legge, non siano espressamente riservati a prefissati, diversi soggetti.

Composizione del capitale sociale

- AEV Spa 51% (controllante)
- LRH Spa 49%

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€1.833.426	€1.870.214	€1.941.485	€2.243.176	€2.851.694

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€167.717	€840.706	€944.941	€357.889	€426.961	€733.518

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€25.309.931	€24.527.351	€24.063.468	€23.540.430	€24.360.295

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	3 (tre) che compongono il C.d.A.	3 (tre) che compongono il C.d.A.
Numero dipendenti	n. 8	n. 9
Costo del personale	451.674 euro	469.203 euro
Compensi Amministratori	14.400 euro	14.400 euro
Compensi Collegio Sindacale	30.660 euro	30.660 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società svolge le stesse attività esercitate da Acel Service s.r.l., vale a dire la vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali, composti soprattutto da clienti domestici e appartenenti al mercato tutelato.

Perciò, si tratta di un servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP) per le stesse motivazioni esposte nell'analisi della situazione di Acel Service e, in particolare, perché svolge attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità per l'energia. Quindi la partecipazione sociale può essere mantenuta.

Poiché le attività esercitate da AEVV Energie s.r.l. rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente Bruno Di Giacomo Russo, consiglieri Michele Nigriello e Silvia Bettini);
- il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2017 era pari a 9 per cui la società rispetta il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni dirette in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da AEVV Energie s.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) AEVV Energie ha ottenuto un fatturato medio annuo superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti del mercato tutelato) – e quindi non è soggetta alla condizione

prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – AEVV Energie non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, AEVV Energie persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, come risulta dal fatto che nell'esercizio al 31 dicembre 2016 ha generato un utile pari ad euro 733 mila euro;
- infine, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non esiste la necessità di aggregare AEVV Energie con altre società partecipate dal Comune. Per quanto riguarda invece le opportunità di aggregazione con altri soggetti si rinvia alle sezioni **Considerazioni strategiche** (pag. 7) e **Sviluppo delle partecipate nel settore energetico** (Pag. 32).

Progetti di integrazione/sviluppo

Integrazione in Lario Reti Holding delle c.d. patrimoniali idriche minori

Lario Reti Holding Spa (nel seguito *LRH*) ha presentato all'ATO di Lecco, in fase di candidatura a Gestore del Servizio Idrico Integrato, un Piano Programma che prevedeva, tra l'altro, la razionalizzazione delle società idriche esistenti nel territorio della provincia da attuarsi in due *step*: *in primis* l'aggregazione delle società patrimoniali Adda Acque Spa, Consorzio Valgrehentino-Olginate ed Ausm all'interno di Idrolario S.r.l. e, in secondo luogo, la fusione di Idrolario e LRH.

Tale scansione temporale era motivata da ragioni di opportunità, in quanto le quattro società citate risultano omogenee tra loro dal punto di vista del valore, che è determinabile con riferimento esclusivo alle dotazioni patrimoniali di beni (*impianti*) asserviti al ciclo idrico, mentre nella fusione con LRH è necessario compendiare le grandezze patrimoniali col valore economico derivante dalle attività che producono utili (la stessa LRH per l'erogazione del servizio idrico e le sue controllate con riguardo alla distribuzione e vendita del gas e dell'energia).

L'originario schema descritto non ha potuto essere realizzato in quanto i soci maggioritari di Idrolario e Ausm, rispettivamente i comuni di Merate e Calolziocorte, il cui assenso risulta determinante in entrambi i casi per via delle quote sociali possedute e delle maggioranze rafforzate previste dagli statuti per le decisioni straordinarie, in quanto hanno manifestato la propria contrarietà a qualsiasi integrazione con LRH (Comune di Merate) mentre per Calolziocorte non ponendo mai il tema all'ordine del giorno, bloccando così l'iter del progetto.

Anche in seguito alla Delibera 87/2016/VSG con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha invitato i Comuni Azionisti della società Adda Acque Spa a portare a completamento la fase di liquidazione ai fini della razionalizzazione del complessivo sistema di gestione delle risorse, si è quindi deciso di rivedere il progetto, procedendo con l'aggregazione tramite fusione di Adda Acque e del Consorzio di Valgrehentino direttamente all'interno di LRH (quindi non più in Idrolario), rinviando ad una seconda fase le operazioni riguardanti Idrolario e Ausm.

Alla data di stesura della presente Relazione risulta che i Comuni soci di Adda Acque e del Consorzio di Valgrehentino hanno avviato tutte le operazioni straordinarie, revoca dello stato di liquidazione e trasformazione in S.r.l., necessarie per la successiva integrazione in Lario reti holding Spa ai sensi dell'art. 2501 sexies codice civile, che si prevede di concludere entro il 30.4.2018.

Per quanto riguarda invece Idrolario e Ausm, si rinvia alle apposite sezioni.

Sviluppo delle partecipate nel settore energetico

Lario reti holding Spa (nel seguito *LRH*), in seguito all'indirizzo ricevuto dai soci nelle assemblee ordinarie del 31 marzo e del 1° agosto 2016, ha individuato – tramite procedura di evidenza pubblica - come *Advisor* specializzato la società di consulenza internazionale Price Waterhouse Coopers (di seguito, *PWC*).

All'Advisor è stato affidato il compito di svolgere le seguenti attività: *i)* Breve analisi ed esame degli obiettivi strategici della Società LRH Spa e degli attuali piani di sviluppo delle società Controllate; *ii)* *Scouting* del mercato per individuare i potenziali partner; *iii)* Definizione della struttura dell'Operazione dal punto di vista: strategico-industriale; organizzativo-societario ed economico-finanziario.

Il lavoro svolto da PWC nel periodo tra settembre 2016 e marzo 2017 ha consentito *in primis* di rilevare un diffuso interesse da parte degli operatori del mercato ad una *partnership* con le controllate di LRH Spa, Lario Reti Gas e Acel Service (come riferito dai consulenti nell'Assemblea ordinaria dei soci del 2 novembre 2016) ed in seguito di focalizzare una opportunità che, per le sue caratteristiche di contiguità territoriale e per i contenuti industriali, sembra corrispondere in maniera adeguata a tutti i punti dell'indirizzo strategico ricevuto dai soci di LRH.

Per questo motivo, in data 1° aprile 2017, LRH ha sottoscritto una *lettera di intenti* con le società ACSM-AGAM Spa (multi-utility di Monza e Como), ASPEM Spa (multi-utility di Varese), AEVV Spa (multi-utility di Sondrio e della Valtellina) ed A2A Spa (operatore del settore multi-utility *leader* in Italia, ma con baricentro territoriale in Lombardia), finalizzata all'avvio dello studio per un possibile percorso di aggregazione industriale e societaria, con l'obiettivo di valorizzare la storia, le strette relazioni con i territori serviti e le rispettive competenze, in un'ottica di complessivo rafforzamento competitivo.

Tale studio prevede le seguenti attività: *(i)* definizione del perimetro (società/attività relative alle singole Realtà Locali) e del percorso necessario per l'eventuale attuazione del Progetto di Aggregazione, in ogni caso nel rispetto della normativa e della regolazione vigente; *(ii)* armonizzazione dei piani industriali delle Parti; *(iii)* elaborazione del *business plan* del Progetto di Aggregazione al fine di identificare ed analizzare: a) gli elementi essenziali per la realizzazione del Progetto di Aggregazione, b) lo sviluppo economico, patrimoniale e finanziario nel breve e medio-lungo termine, nonché c) tutti gli elementi ed i parametri strategici, industriali ed operativi del Progetto di Aggregazione, che saranno presi come riferimento per lo sviluppo futuro; *(iv)* definizione delle tematiche inerenti il governo societario (c.d. *corporate governance*) dell'entità risultante dall'aggregazione, ispirandosi a principi di territorialità, sviluppo industriale e sostenibilità; *(v)* definizione dei valori economici, massimi e minimi, delle società interessate all'aggregazione e svolgimento, a tal fine, di attività di analisi (definite *due diligence*) finanziaria, legale e fiscale sulle stesse.

Al termine dei lavori le parti potranno condividere, ove sussistano le condizioni necessarie, l'interesse a proseguire o meno il percorso, sottoponendo l'eventuale progetto di aggregazione all'esame e all'approvazione dei soci.

Alla data di stesura della presente relazione le attività sono in fase di conclusione e si prevede che i risultati dello studio potranno essere portati all'attenzione dei Consigli Comunali dei soci di LRH a partire dal prossimo mese di ottobre.

IDROLARIO s.r.l

Dati identificativi

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Rio Torto 35 – Valmadrera (LC)
Partita IVA e codice fiscale	03161650134

Data di costituzione	29 dicembre 2008
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2100
Quota del Comune	0,21 % del capitale sociale posseduto

Contenuto dell'oggetto sociale (estratto art. 3 dello statuto)

La società è conferitaria di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato.

La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l'insieme di tutte le attività connesse e funzionali alla gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato.

Tali attività sono erogate dalla società esclusivamente per conto ed in favore dei soci, nonché in favore di quei Comuni non ancora soci, ma compresi nell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

Composizione del capitale sociale

La società è partecipata da 63 comuni della provincia di Lecco, su un totale di 88 comuni appartenenti alla medesima provincia.

	ENTE	%
1	Abbadia Lariana	0,60%
2	Airuno	0,44%
3	Annone di Brianza	0,62%
4	Ballabio	0,72%

	ENTE	%
5	Barzago	0,38%
6	Barzanò	0,78%
7	Bellano	0,82%
8	Bosisio Parini	1,10%
9	Brivio	0,66%
10	Bulciago	0,45%
11	Calco	0,63%
12	Casatenovo	2,20%
13	Cassago Brianza	0,66%
14	Castello di Brianza	0,33%
15	Cernusco Lombardone	4,79%
16	Cesana Brianza	1,24%
17	Civate	1,97%
18	Colle Brianza	0,64%
19	Cortenova	0,09%
20	Costa Masnaga	0,74%
21	Cremella	0,23%
22	Cremeno	0,01%
23	Dervio	0,65%
24	Dolzago	0,33%
25	Dorio	0,12%
26	Ello	0,49%
27	Galbiate	3,89%
28	Garbagnate Monastero	0,35%
29	Garlate	0,84%
30	Imbersago	0,30%
31	Introbio	0,35%
32	La Valletta Brianza	0,62%
33	Lecco	5,77%
34	Lierna	0,47%
35	Lomagna	1,28%
36	Malgrate	2,03%
37	Mandello del Lario	1,62%
38	Merate	23,90%
39	Missaglia	1,64%
40	Molteno	0,47%
41	Montevecchia	3,41%
42	Monticello Brianza	0,89%
43	Nibionno	0,54%
44	Oggiono	2,86%
45	Olgiate Molgora	1,78%
46	Olginate	2,03%

	ENTE	%
47	Osnago	4,46%
48	Paderno d'Adda	1,00%
49	Pasturo	0,47%
50	Perledo	0,06%
51	Pescate	0,72%
52	Primaluna	0,54%
53	Robbiate	1,47%
54	Rogeno	0,41%
55	Santa Maria Hoè	0,30%
56	Sirone	0,37%
57	Sirtori	0,49%
58	Suello	0,86%
59	Valgrehentino	1,05%
60	Valmadrera	5,42%
61	Varenna	0,26%
62	Verderio	4,93%
63	Viganò	0,44%
	TOTALE	100%

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€25.984.713	€25.996.672	€27.651.596	€29.087.219	€30.245.972

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile/perdita)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€366.339	€141.402	€11.959	€1.654.921	€1.435.626	€1.158.752

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€42.655.351	€16.793.182	€5.360.403	€4.849.485	€17.414.605

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	Amministratore unico	Amministratore unico
Numero dipendenti	n. 19	n. 2 in distacco presso LRH
Costo del personale	1.093.955 euro	549.345 euro
Compensi Amministratori	18.000 euro	18.000 euro
Compensi Sindaco Unico	12.000 euro	12.000 euro

1) Evoluzione dell'affidamento del servizio idrico nell'ATO di Lecco

Idrolario s.r.l. è stata costituita in data 29/12/2008, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2009, mediante scissione parziale da Lario Reti Holding. In particolare LRH Spa ha posto in essere una scissione parziale asimmetrica con la quale ha assegnato alla nuova società, Idrolario s.r.l., le reti e gli impianti idrici con le relative attività e passività e ha attribuito le quote della nuova società ad alcuni dei soci di LRH Spa, facenti parte della provincia di Lecco.

La società è stata affidataria della gestione del servizio idrico nella provincia di Lecco dal 1° novembre 2010 fino al 31 dicembre 2013. Infatti, il Consiglio provinciale di Lecco ha approvato con delibera n. 89 del 19 dicembre 2013 – previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell'ATO, espresso in data 5/12/2013 – la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ambito di Lecco n. 24/2013, che ha previsto l'affidamento del servizio idrico nell'anno 2014 ad Idroservice s.r.l., società interamente controllata da LRH. In seguito l'affidamento transitorio del servizio idrico a favore di Idroservice è stato prorogato per l'anno 2015.

Perciò, dal 1° gennaio 2014 Idrolario ha operato sia come società patrimoniale, che come società di ingegneria per la redazione di progetti e studi funzionali alla gestione del servizio idrico, per conto di Idroservice (gestore del servizio negli anni 2014-2015).

Infine, il Consiglio provinciale di Lecco, con delibera n. 51 del 3 agosto 2015, ha approvato la delibera adottata dal C.d.A. dell'Ufficio d'ambito di Lecco n. 52 del 30 giugno 2015, la quale ha deciso di affidare il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco in via definitiva a LRH Spa per un periodo di 20 anni, a partire dal 1° gennaio 2016, secondo la modalità in house providing.

Di conseguenza, dalla fine di marzo 2016 sedici dipendenti di Idrolario, compreso il Direttore generale, hanno rassegnato le dimissioni e sono passati alle dipendenze del nuovo gestore definitivo del servizio, cioè di LRH Spa. Attualmente Idrolario è rimasta sostanzialmente senza dipendenti, in quanto solo i due prossimi al pensionamento sono formalmente in forza, pur essendo distaccati in Lario Reti Holding. La società non svolge più alcuna attività operativa (neppure di carattere secondario) in connessione con il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco.

2) La delibera della Corte dei Conti, sez. Lombardia, del 3-11-2016 su Idrolario

2.1. La Corte dei Conti, sez. regionale controllo per la Lombardia, con delibera n. 296/2016/VSG del 3 novembre 2016 ha esaminato la situazione di Idrolario s.r.l. e ha invitato il socio maggiore – cioè il Comune di Merate, titolare di una quota del 23,9% - ad adottare *“le opportune azioni correttive che tengano conto delle osservazioni formulate”* dalla Corte, in relazione al processo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 24 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico partecipate).

In sintesi, con riferimento alla partecipazione detenuta dai Comuni in Idrolario, la Corte ha ritenuto che esistono gli elementi per procedere alla loro razionalizzazione in base all'art. 1, comma 611, legge 190/2014 – ed ora in base agli articoli 24 e 20 del TUSP – sotto due distinti profili (cfr. delibera C. Conti 296/2016, par. 5.1):

- *“soppressione delle società che risultino composte da solì amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (comma 611, lett. b), perché Idrolario è priva di dipendenti;
- *“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”* (co. 611, lett. c); in pratica, poiché in base allo statuto sociale Idrolario avrebbe dovuto svolgere la stessa attività esercitata da Lario Reti Holding – gestore a titolo definitivo del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco – Idrolario deve essere **integrata con** LRH Spa.

2.2. Per comprendere bene la posizione della Corte dei Conti della Lombardia su Idrolario è utile riportare la parte conclusiva della delibera 296/2016 (paragrafi 4-6):

“4. Le argomentazioni dedotte dal Comune di Merate ... in merito al mantenimento della partecipazione nell'organismo partecipato Idrolario non appaiono condivisibili, alla luce del

complessivo quadro normativo di riferimento ... la posizione assunta dal Comune ..., considerata la peculiare composizione quantitativa delle partecipazioni degli Enti soci [nella società Idrolario], impedisce a questi ultimi di intraprendere qualsivoglia misura strutturale di razionalizzazione, detenendo il Comune di Merate una “partecipazione di blocco”, che impedisce il formarsi di una maggioranza qualificata.

Ciò emerge chiaramente da alcune Relazioni conclusive presentate dagli altri Comuni soci. In questa sede può citarsi, in via esemplificativa, la Relazione a rendicontazione del Comune di Lecco, che ... detiene la seconda partecipazione quantitativamente rilevante (approvata con Deliberazione di GC n. 48/2016), nella quale si legge: «Idrolario s.r.l. - Per la società in oggetto sono state vagliate operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni in altra partecipata. Tuttavia la modesta quota posseduta e la contemporanea diversità di vedute del socio maggioritario non hanno permesso di addivenire ad una soluzione definitiva»”.

Riguardo alle motivazioni del Comune di Merate a sostegno del mantenimento della partecipazione in Idrolario, la Corte dei Conti ha osservato quanto segue:

- *“5. (...) per quanto attiene al **“nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”** e alle **conseguenti strategicità e legittimità della partecipazione**, ... [le motivazioni del Comune] non appaiono idonee ... a giustificare il mantenimento della suddetta partecipazione, in quanto, come questa Sezione ha già avuto modo di mettere in evidenza, tale partecipazione deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei predetti fini statuari (deliberazione n. 424/2015/VSG);*
- *in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine **“indispensabile”**; tale indispensabilità non appare risultare essere stata messa in evidenza e motivata nel caso di specie, in quanto il mantenimento della titolarità delle reti e degli impianti strumentali alla gestione del servizio idrico può essere conseguita anche tramite altri modelli organizzativi, tra cui, in via esemplificativa, può ricordarsi la retrocessione della titolarità stessa in capo al comune”;*
- *“allo stesso modo non appare risolutivo il riferimento ... al contenzioso in essere che contrappone il Comune a Lario Reti Holding spa in merito al mancato riconoscimento del diritto di recesso relativo alla partecipazione in quest'ultima detenuta; ... infatti, tale contenzioso involge profili antecedenti il definitivo affidamento alla suddetta holding del S.I.I., che appare costituire una sorta di netta cesura, a seguito della quale l'ente avrebbe dovuto procedere ad una nuova valutazione della partecipazione a tale società, considerata la definitività del suddetto affidamento”;*
- *“nessun pregio appare avere l'affermazione ... che Idrolario sarebbe **“l'unico soggetto effettivamente in possesso dei requisiti legittimanti l'affidamento in house del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco”**, in quanto l'affidamento in favore della Società Lario Reti Holding S.p.A. sarebbe **“avvenuto nei confronti di un soggetto sprovvisto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa di settore”**; al riguardo deve, infatti, rilevarsi come ... **tale affidamento risulta ormai ... definitivo**, non risultando essere stato oggetto di gravami, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale non può non prendere atto dell'attuale situazione, così come cristallizzata, e dell'**impossibilità di addivenire ad un nuovo affidamento ad Idrolario s.r.l.**”.*

La Corte conclude affermando che:

“Alla luce delle predette motivazioni, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto ... prendere atto del mutato contesto di riferimento e provvedere ad aggiornare il proprio Piano di razionalizzazione (...)

*5.1. Oltre ad una nuova valutazione dell'indispensabilità della partecipazione nell'organismo in esame, in riferimento ai profili ora evidenziati, tenuto conto anche del disposto della lett. c) dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 – che impone di **“eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o***

da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni” - in questo senso avrebbe dovuto militare, altresì, la circostanza che, come si legge nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione relative al bilancio al 31/12/2015, “a fine marzo 2016, 16 dipendenti, tra cui il Direttore Generale, hanno rassegnato le proprie dimissioni avendo acquisito impegno di assunzione da parte di Lario Reti Holding S.p.A., previo accordo con le RR.SS. UU. e le RR. SS. nonché con la stessa Lario Reti Holding S.p.A., conformemente agli impegni assunti nella convenzione di assegnazione del S.I.I.”. Con la conseguenza che la società risulta ricadere nella fattispecie prevista dalla lett. b) dell’art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

*6. Infine la Sezione non può non rilevare come gli evidenziati profili di criticità, che appaiono aver connotato il processo di razionalizzazione ex lege n. 190/2014, relativo all’organismo partecipato Idrolario S.r.l., a seguito del definitivo affidamento della gestione del S.I.I. intercorso nelle more di tale processo, si riverberano, in chiave prospettica, sul **nuovo processo di razionalizzazione che dovrà essere intrapreso in base al recente D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società a partecipazione pubblica)**, imponendosi, dunque, all’Amministrazione comunale una nuova valutazione in merito al mantenimento della partecipazione nell’organismo in esame, alla luce delle osservazioni sopra formulate, in modo, peraltro, da concorrere fattivamente alla complessiva razionalizzazione degli organismi partecipati operanti, a livello provinciale, nel settore della gestione del predetto servizio idrico”.*

Il nostro Comune condivide pienamente la posizione espressa dalla Corte dei Conti della Lombardia con riguardo alla necessità di porre in essere le misure di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dai Comuni soci in Idrolario.

A riguardo l’Assemblea dei Soci del 8 maggio 2017 ha deliberato di dare mandato all’Amministratore Unico “*affinchè prenda contatti con il Gestore del servizio idrico integrato (LRH) ed attui le operazioni preliminari volte a perfezionare un percorso di fusione per incorporazione in Lario reti holding*”.

Perciò, in base all’art. 24, co. 1, in combinazione con l’art. 20, commi 1-2, TUSP, codesto Comune stabilisce che la sua partecipazione nel capitale sociale di Idrolario **deve essere sottoposta a razionalizzazione mediante la fusione per incorporazione in Lario Reti Holding Spa, titolare dell’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco** per le ragioni stabilite dalla Corte dei Conti della Lombardia nella delibera n. 296 del 3 novembre 2016, sopra riportate.

3) Stima risparmi attesi

La razionalizzazione comporterà un risparmio atteso stimabile in circa 70 mila euro/anno, derivanti dall’assenza di spese legate alla remunerazione dell’Amministratore, del Collegio sindacale, assicurative, generali e amministrative.

SILEA S.p.A.



**SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI**

Dati identificativi

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via L.Vassena 6 – 23868 Valmadrera (LC)
Partita IVAe codice fiscale	00912620135
Data di costituzione	09 aprile 1995
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota del Comune	0,134 % del capitale sociale posseduto

Contenuto dell'oggetto sociale

Silea Spa infatti con sede in Valmadrera, capitale sociale € 10.968.620,00, ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi.
- la esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana.
- la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La Silea è partecipata da tutti gli 88 comuni della provincia di Lecco e dai comuni di Lasnigo e Pusiano della Provincia di Como e svolge la sua attività a favore del territorio di riferimento e perciò per un ambito che coincide con il territorio della provincia, già considerato, dalla Regione Lombardia, ambito ottimale anche se ai fini del servizio idrico.

La Silea dall'anno 2007 gestisce, "in house providing" attraverso, l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca, CSS COREPLA, nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco. Silea è pertanto società esercente servizi pubblici locali a rilevanza economica indispensabili.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto) per conto degli enti pubblici soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale, alla data del 31 dicembre 2016, è composto da n. 210.935 azioni del valore nominale di 52 euro ciascuna.

COMUNI		Nr. Azioni corrispondenti da nominali € 52	Capitale Sociale in Euro	% di capitale
1	ABBADIA LARIANA	469	24.388	0,222%
2	AIRUNO	2.580	134.160	1,223%
3	ANNONE BRIANZA	1.820	94.640	0,863%
4	BALLABIO	2.520	131.040	1,195%
5	BARZAGO	135	7.020	0,064%

6	BARZANO'	4.540	236.080	2,152%
7	BARZIO	1.300	67.600	0,616%
8	BELLANO	3.300	171.600	1,564%
9	BOSISIO PARINI	2.880	149.760	1,365%
10	BRIVIO	590	30.680	0,280%
11	BULCIAGO	2.600	135.200	1,233%
12	CALCO	234	12.168	0,111%
13	CALOLZIOCORTE	2.124	110.448	1,007%
14	CARENNO	209	10.868	0,099%
15	CASARGO	51	2.652	0,024%
16	CASATENOVO	10.800	561.600	5,120%
17	CASSAGO BRIANZA	3.880	201.760	1,839%
18	CASSINA VALSASSINA	440	22.880	0,209%
19	CASTELLO BRIANZA	1.920	99.840	0,910%
20	CERNUSCO LOMBARDONE	240	12.480	0,114%
21	CESANA BRIANZA	2.220	115.440	1,052%
22	CIVATE	3.660	190.320	1,735%
23	COLICO	921	47.892	0,437%
24	COLLE BRIANZA	1.260	65.520	0,597%
25	CORTENOVA	1.220	63.440	0,578%
26	COSTA MASNAGA	4.320	224.640	2,048%
27	CRANDOLA VALSASSINA	17	884	0,008%
28	CREMELLA	1.380	71.760	0,654%
29	CREMENO	880	45.760	0,417%
30	DERVIO	2.760	143.520	1,308%
31	DOLZAGO	1.880	97.760	0,891%
32	DORIO	340	17.680	0,161%
33	ELLO	61	3.172	0,029%
34	ERVE	109	5.668	0,052%
35	ESINO LARIO	780	40.560	0,370%
36	GALBIATE	8.220	427.440	3,897%
37	GARBAGNATE MONAS.	2.020	105.040	0,958%
38	GARLATE	2.440	126.880	1,157%
39	IMBERSAGO	200	10.400	0,095%
40	INTROBIO	1.380	71.760	0,654%
41	INTROZZO	140	7.280	0,066%
42	LA VALLETTA BRIANZA	231	12.012	0,110%

43	LASNIGO	24	1.248	0,011%
44	LECCO	45.660	2.374.320	21,646%
45	LIERNA	1.680	87.360	0,796%
46	LOMAGNA	239	12.428	0,113%
47	MALGRATE	4.120	214.240	1,953%
48	MANDELLO DEL LARIO	10.200	530.400	4,836%
49	MARGNO	36	1.872	0,017%
50	MERATE	1.600	83.200	0,759%
51	MISSAGLIA	6.660	346.320	3,157%
52	MOGGIO	440	22.880	0,209%
53	MOLTENO	2.760	143.520	1,308%
54	MONTE MARENZO	271	14.092	0,128%
55	MONTEVECCHIA	145	7.540	0,069%
56	MONTICELLO BRIANZA	4.120	214.240	1,953%
57	MORTERONE	4	208	0,002%
58	NIBIONNO	474	24.648	0,225%
59	OGGIONO	7.420	385.840	3,518%
60	OLGIATE MOLGORA	338	17.576	0,160%
61	OLGINATE	6.540	340.080	3,100%
62	OLIVETO LARIO	1.020	53.040	0,484%
63	OSNAGO	3.720	193.440	1,764%
64	PADERNO D'ADDA	174	9.048	0,082%
65	PAGNONA	480	24.960	0,228%
66	PARLASCO	140	7.280	0,066%
67	PASTURO	1.520	79.040	0,721%
68	PERLEDO	820	42.640	0,389%
69	PESCATO	1.780	92.560	0,844%
70	PREMANA	2.140	111.280	1,015%
71	PRIMALUNA	1.660	86.320	0,787%
72	PUSIANO	1.140	59.280	0,540%
73	ROBBIATE	282	14.664	0,134%
74	ROGENO	381	19.812	0,181%
75	SANTA MARIA HOE'	1.800	93.600	0,853%
76	SIRONE	2.120	110.240	1,005%
77	SIRTORI	377	19.604	0,179%
78	SUEGLIO	180	9.360	0,085%
79	SUELLO	1.460	75.920	0,692%
80	TACENO	400	20.800	0,190%
81	TORRE DE' BUSI	253	13.156	0,120%
82	TREMENICO	300	15.600	0,142%

83	VALGREGHENTINO	2.720	141.440	1,289%
84	VALMADRERA	10.540	548.080	4,997%
85	VARENNA	800	41.600	0,379%
86	VENDROGNO	320	16.640	0,152%
87	VERCURAGO	422	21.944	0,200%
88	VERDERIO	324	16.848	0,154%
89	VESTRENO	260	13.520	0,123%
90	VIGANO'	1.600	83.200	0,759%
	TOTALE	210.935	10.968.620	100,000%

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€30.226.681	€31.298.170	€33.275.775	€33.627.473	€34.319.684

Risultato degli ultimi sei esercizi

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€798.961	€1.524.229	€1.071.488	€ 1.977.605	€ 845.286	€ 692.211

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€29.329.727	€32.992.464	€38.535.216	€39.319.924	€35.044.332

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	1 Amministratore Unico	3 (tre) che compongono il C.d.A.
Numero dipendenti	n. 75	n. 82
Costo del personale	4.621.272 euro	4.935.259 euro
Compensi Amministratori	33.480 euro	37.404 euro
Compensi Collegio Sindacale	49.784 euro	48.000 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

A.1) La Silea è partecipata da tutti gli 88 comuni della provincia di Lecco e dai comuni di Lasnigo e Pusiano della Provincia di Como e svolge la sua attività a favore del territorio di riferimento e perciò per un ambito che coincide con il territorio della provincia, già considerato, dalla Regione Lombardia, ambito ottimale anche se ai fini del servizio idrico.

La Silea dall'anno 2007 gestisce "in house providing" attraverso, l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca nonché attraverso il termoutilizzatore

lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco.

Nel corso del 2014 e del 2015 molti Comuni soci hanno affidato a Silea ulteriori servizi di igiene urbana quali la raccolta, il trasporto dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento strade, lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie.

Nel 2016 la quasi totalità dei comuni soci (89 su 90) hanno affidato a Silea secondo il modello gestorio “in house” l’intero ciclo integrato dei rifiuti sino a tutto il 2029.

Silea è pertanto società esercente servizi pubblici locali a rilevanza economica indispensabili.

A.2) Poiché è titolare dell’affidamento diretto in house dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, Silea Spa è sottoposta al *controllo analogo congiunto* degli Enti pubblici azionisti

L’effettività del controllo analogo è presidiata da numerose clausole statutarie volte ad assicurare in capo ai soci, anche con ridotta partecipazione azionaria, effettivi poteri di controllo e di direzione politica amministrativa della società, attesa anche la omogenea “diffusione” delle azioni e l’assenza di concentrazioni azionarie tali da consentire il controllo da parte di un unico soggetto o da un ridotto gruppo di soggetti.

Nel dettaglio, fatto salvo quanto più oltre si dirà sullo stringente controllo che è in ogni caso posto in capo ai Comuni sulle modalità di effettuazione dei servizi, si evidenziano i seguenti elementi che certificano la sussistenza in capo all’Assemblea di poteri di controllo sulla gestione della società, che si qualificano in maniera certamente più ampia di quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale.

Per quanto riguarda la forma di controllo da esercitare in maniera congiunta da parte dei soci, si rimanda a quanto contenuto nell’art 27 bis dello statuto sociale secondo il quale, al fine dell’esercizio da parte degli enti soci del controllo analogo nei confronti della società, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, è costituita l’Assemblea di coordinamento intercomunale, la quale ha sede presso la società.

L’Assemblea di coordinamento intercomunale è formata dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L’Assemblea di coordinamento intercomunale:

- a) esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento;
- b) designa i rappresentanti degli enti soci in seno al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti, comunicando i nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea;
- c) riceve copia dei verbali dell’organo di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente/Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo;
- d) riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza:
 - il bilancio di esercizio;
 - la situazione economico, patrimoniale, finanziaria risultante al 30 giugno dell’esercizio in corso;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento di programmazione;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l’andamento delle attività della società;
 - il documento programmatico contenente le linee strategiche per la attività della società e la indicazione economico, patrimoniale, finanziaria per l’anno successivo, con particolare riferimento alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto.
 - la documentazione necessaria per la definizione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono conseguire l'approvazione della Assemblea di coordinamento intercomunale, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto, costituito da nove componenti, presieduto dal Presidente dell'Assemblea di cui sette componenti espressione dei circondari, come individuati dalla Provincia di Lecco, uno espressione del Comune di Lecco, quale in qualità di azionista di riferimento, uno espressione del Comune ove è sito il termoutilizzatore ed uno espressione del Comune ove insiste l'impianto di Compostaggio.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, anche, per l'esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 24, comma 3; il verbale della seduta viene reso pubblico a tutti i soci.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta dei soci affidatari dei servizi che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Circa i poteri e le attribuzioni riconosciuti all'Assemblea degli azionisti, si evidenzia come gli stessi siano particolarmente ampi e penetranti, essendo espressamente previsto che all'Assemblea, compete autorizzare i seguenti atti:

- a) la costituzione, la modificazione e la liquidazione di altre società o di altre forme associative.
- b) l'acquisto e l'alienazione di immobili ed impianti; l'assunzione di mutui od altre forme di finanziamento; l'esecuzione di ogni altra operazione; qualora il loro valore sia superiore ad Euro 1.500.000,00.=;
- c) l'acquisto di beni e servizi, qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00.= ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale.

Gli atti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) devono conseguire altresì l'autorizzazione dell'Assemblea di coordinamento intercomunale.

Circa i poteri dell'organo di Amministrazione, si evidenzia come gli stessi siano esclusivamente di ordinaria amministrazione e di come lo stesso abbia l'onere di trasmettere ogni tre mesi, all'Assemblea di Coordinamento intercomunale una relazione contenente l'elenco delle assunzioni e degli incarichi conferiti nonché dei contratti di forniture, lavori e servizi stipulati, qualora tali contratti siano di importo superiore al limite entro il quale sono possibili gli affidamenti diretti ai sensi del Codice appalti o della normativa vigente al momento dell'affidamento dei servizi.

Un ulteriore, fondamentale, livello di controllo è esercitato dal Comune sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana sul territorio, che può a pieno titolo essere considerato "analogo" a quello esercitato sui servizi svolti direttamente, in ragione del fatto che agli stessi Comuni (a prescindere dalle dimensioni del Comune e dalla quote azionarie detenute), sono assicurate:

- ✓ la preventiva verifica ed approvazione della documentazione relativa alle modalità di organizzazione del servizio oggetto di affidamento nei suoi diversi aspetti tecnico operativi ed economici;
- ✓ la possibilità di personalizzare il servizio in funzione delle specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione comunale;
- ✓ la valutazione e la decisione finale in ordine ad eventuali modifiche organizzative e/o gestionali del servizio così come l'attivazione di nuovi servizi, che non potranno essere attivati autonomamente da Silea.

Alla luce degli elementi esaminati, **la partecipazione del Comune in Silea Spa** rientra chiaramente nell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), TUSP, **per cui può essere mantenuta** per le seguenti ragioni:

B.1) L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società *“necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esentate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*, recepite dalla classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 del D.lgs. 118/2011 (Missione 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*).

B.2) Inoltre, si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, TUSP: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ...”*.

Infatti, la nozione di *“servizio di interesse generale”* deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l'istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha precisato che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”*, ma solo l'espressione *“servizio di interesse economico generale” (SIEG)*.

Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: i) viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e ii) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

La nozione di *“servizio di igiene ambientale”* è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d), D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152, recante *«Norme in materia ambientale»* (c.d. *Codice dell'ambiente*), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Al riguardo, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).

In ogni caso, proprio con riguardo all'attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-*bis* dell'art. 3-*bis*, D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221/2012 – a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Trattasi pertanto di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale.

B.3) Infine, l'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, c'è anche *“la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi”* di interesse generale.

Come noto Silea gestisce l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco oltre che i rifiuti speciali di origine urbana derivanti dalle attività di selezione/triturazione rispettivamente del sacco viola, impianto di compostaggio e dei rifiuti ingombranti.

Inoltre, come sopra riportato è la stessa normativa a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Pertanto anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti è pienamente ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

C) Poiché le attività esercitate da Silea Spa rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente Mauro Colombo; consiglieri: Paola Panzeri e Giuseppe Anghileri) in carica dal 30 giugno 2016 fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018;
- Silea, nell'ottica di realizzare l'intero ciclo integrato dei rifiuti per il territorio della provincia e nel pieno rispetto dei principi della legge di stabilità 2015, ha acquisito dal 01.07.2015 il ramo di igiene ambientale di AUSM Spa, società multiservizi interamente partecipata da uno dei comuni soci, Calolziocorte. L'acquisto del ramo d'azienda ha consentito a Silea di espletare direttamente, con propri mezzi e personale, tutti i servizi di igiene urbana servizio anche ad altri comuni limitrofi, per cui il numero totale dei dipendenti al 31.12.2016 era pari a 82; quindi, il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (*numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori*) è ampiamente rispettato;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Silea Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) Silea Spa ha conseguito un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (ciclo integrato dei rifiuti) – e quindi non è soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Silea Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Silea Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate. In particolare per quanto attiene al personale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 del D.lgs. 175/2016 che prevede il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato sino al 30.06.2018 se non attingendo all'elenco del personale eccedente che verrà costituito presso Regione Lombardia, l'assemblea dei soci in data 03.11.2016 ha adottato il provvedimento previsto all'art. 19 del decreto citato. Silea, che ha sempre tenuto e continuerà a mantenere una politica delle assunzioni molto contenuta e in stretta relazione con le attività da compiere in ossequio dei vincoli gestionali imposti dalle Leggi ambientali e di sicurezza dei lavoratori, degli obblighi di rendere il servizio affidato in modo

economico ed efficiente, del rispetto delle convenzioni di gestione, delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione dettate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale e della contrattazione collettiva nazionale e da quella di secondo livello. E' evidente che il principio di contenimento del costo del personale va contemperato con l'aumento quantitativo dell'attività svolta dalla società, conseguente ai nuovi affidamenti da parte dei comuni di ulteriori servizi di igiene urbana.

Silea in ogni caso sta attuando una politica di contenimento del [turnover](#) che ha coinvolto in primis le squadre di conduzione dell'impianto portandole da una composizione di n. 5 persone ad una di 3 su 6 squadre dirette.

Per quanto attiene invece alle spese di funzionamento della società che non riguardano il personale, pur ribadendo l'attività prettamente industriale di Silea, nonché l'assoggettamento al Codice Appalti, l'assemblea dei sindaci ha determinato quali principi da assumere le seguenti attività:

- programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati;
 - razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso accorpamenti di uffici, efficienza e conseguenti risparmi.
- infine, in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP Comuni soci, attraverso l'esercizio del controllo analogo su Silea Spa, hanno già provveduto in questi anni ad una riorganizzazione societaria.

Tale riorganizzazione che ha avuto quale obiettivi primari la semplificazione societaria e soprattutto la ricerca dell'autosufficienza impiantistica a livello provinciale si è articolata come di seguito.

Silea possedeva le partecipazioni in maggioranza, tutte al 51%, delle società Il Trasporto Spa, Seruso Spa e Compostaggio Lecchese Spa.

Per quanto concerne Il Trasporto Spa, l'intera partecipazione è stata alienata al socio privato, tramite procedura ad evidenza pubblica, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea dei Soci del 24.11.2009, a seguito dell'allora obbligo dettato dall'art. 23bis della L. 133/2008.

Per quanto concerne Seruso Spa, Silea ha acquistato il pacchetto azionario del socio privato, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 18.03.2010, ed ha proposto, agli altri soci Bea Spa e Cem Spa, di cedere la loro partecipazione agli enti locali loro Soci, con i vantaggi, facilmente immaginabili, di usufruire non solo dei servizi di selezione delle frazioni valorizzabili, ma anche di quelli dell'incenerimento per far fronte alla situazione di mutuo soccorso o di altre evenienze. Tale proposta è stata declinata dalle predette Società.

Rimane pertanto intatto l'assetto societario che vede una partecipazione da parte di Silea dell'80,50% mentre nel corso del 2012, anche grazie alla scelta di individuare la stessa presidenza in entrambe le società oltre che a nominare nel consiglio di amministrazione la dirigenza delle società controllanti, sono state riviste le condizioni contrattuali in essere tra Silea Spa e Seruso Spa, in un'ottica di riduzione dei corrispettivi a favore dei comuni soci.

Relativamente invece a Compostaggio Lecchese Spa, l'assemblea dei soci, in data 24.07.12 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Silea Spa all'acquisto del pacchetto azionario della controllata, detenuto dal socio Systema Ambiente (49%), e al compimento delle più opportune operazioni societarie finalizzate ad una maggiore efficienza economica ed organizzativa. In data 19.11.12 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Compostaggio Lecchese Spa in Silea Spa. L'atto di fusione è stato

stipulato l'11 marzo 2013 con decorrenza, per quanto attiene agli effetti contabili e fiscali, dal 1 gennaio 2013.

Silea, sempre nell'ottica di realizzare l'intero ciclo integrato dei rifiuti per il territorio della provincia e nel pieno rispetto dei principi della legge di stabilità 2015, è addivenuta nella determinazione di procedere all'acquisto del ramo di igiene ambientale di AUSM Spa, società multiservizi interamente partecipata da uno dei comuni soci, Calolziocorte.

L'acquisto del ramo d'azienda di AUSM è stato autorizzato dall'Assemblea dei soci del 30.10.2014, e si è perfezionato in data 30.06.2015.

Ragioni di convenienza dell'erogazione del servizio

L'ANALISI DELL'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE OPERATA DA SILEA SPA CON RIFERIMENTO ALL'INTERO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE.

L'analisi è stata condotta da Silea Spa utilizzando i dati e i costi di gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2015 pubblicati dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2016 e da Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) nel Rapporto Rifiuti anno 2015.

5.1 Analisi in termini di percentuali di raccolta differenziata.

La raccolta differenziata viene definita dal Testo Unico dell'Ambiente come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.

La legge fissa poi alcuni obiettivi minimi da raggiungere progressivamente a determinate scadenze dalla sua entrata in vigore. A livello nazionale e regionale in alcune realtà ciò non è ancora avvenuto, nonostante ci sia stato un incremento continuo delle percentuali di raccolta differenziata nel corso degli anni.

Tabella 2.13 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2011-2015

Regione	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)				
Piemonte	51,4	53,3	54,6	54,3	55,1
Valle d'Aosta	41,9	44,8	44,8	42,9	47,8
Lombardia	49,9	51,8	53,3	56,3	58,7
Trentino Alto Adige	60,5	62,3	64,6	67,0	67,4
Veneto	61,2	62,6	64,6	67,6	68,8
Friuli Venezia Giulia	53,1	57,5	59,1	60,4	62,9
Liguria	28,6	30,9	31,5	34,3	37,8
Emilia Romagna	50,1	50,8	53,0	55,1	57,5
Nord	51,1	52,7	54,4	56,7	58,6
Toscana	38,4	40,0	42,0	44,3	46,1
Umbria	36,8	42,0	45,9	48,9	48,9
Marche	43,9	50,8	55,5	57,6	57,9
Lazio	20,1	22,4	26,5	32,8	37,5
Centro	30,2	33,1	36,4	40,8	43,8
Abruzzo	33	37,9	42,9	46,1	49,3
Molise	16,3	18,4	19,9	22,3	25,7
Campania	37,8	41,5	44,0	47,6	48,5
Puglia	16,5	17,6	22,1	25,9	30,1
Basilicata	18	21,9	25,8	27,6	30,9
Calabria	12,6	14,6	14,8	18,6	25,0
Sicilia	11,2	13,2	13,3	12,5	12,8
Sardegna	47,1	48,5	50,9	53,0	56,4
Sud	23,9	26,5	28,8	31,3	33,6
Italia	37,7	40,0	42,3	45,2	47,5

Tabella 2.16 – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia, anni 2014 - 2015

Provincia	Popolazione 2015	Produzione RU		Raccolta differenziata			
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
		(tonnellate)		(tonnellate)		(%)	
VARESE	890.090	405.302	407.582	259.143	266.955	63,9%	65,5%
COMO	599.654	273.393	271.344	147.911	156.218	54,1%	57,6%
SONDRIO	181.712	81.066	82.603	36.417	38.652	44,9%	46,8%
MILANO	3.208.509	1.483.753	1.477.882	803.948	829.809	54,2%	56,1%
BERGAMO	1.108.298	475.072	473.351	286.173	288.371	60,2%	60,9%
BRESCIA	1.264.105	659.549	653.731	353.652	379.609	53,6%	58,1%
PAVIA	547.926	289.715	282.776	108.846	112.220	37,6%	39,7%
CREMONA	360.444	165.561	165.639	104.559	108.134	63,2%	65,3%
MANTOVA	412.868	202.115	206.621	154.583	165.059	76,5%	79,9%
LECCO	339.254	154.471	152.890	90.349	92.489	58,5%	60,5%
LODI	229.413	97.595	95.836	56.482	56.795	57,9%	59,3%
MONZA E DELLA BRIANZA	866.076	354.724	355.192	213.274	220.062	60,1%	62,0%
LOMBARDIA	10.008.349	4.642.315	4.625.449	2.615.335	2.714.373	56,3%	58,7%

Secondo i dati Ispra la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci di Silea, che registra un trend equilibrato negli anni analizzati, è costantemente superiore alla media regionale e si assesta, nel 2015, su un valore del 60,5%, superiore al valore medio regionale di circa 2 punti percentuali.

Va rilevato che l'Amministrazione provinciale di Lecco ha pubblicato i dati relativi alle *Raccolte Differenziate per l'anno 2015*.

Le raccolte differenziate con una produzione di t. 93.652 hanno registrato, in termini assoluti, una diminuzione di t. 412 rispetto al 2014 (-0,4%). Tuttavia la percentuale di raccolta differenziata è aumentata passando dal 60,8% al 61,9% (+1,1%), di poco inferiore all'obiettivo del PPGR (63,1%). Tale dato è sicuramente attribuibile anche alla gestione di Silea Spa e all'attenta scelta di quei Comuni Soci che a partire dal 2014 hanno assunto di affidare l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad una società pubblica soggetta al loro controllo analogo, quale Silea Spa.

5.2 Analisi in termini economici

Sotto il profilo economico, l'analisi compiuta da ISPRA in Regione Lombardia, che ha riguardato un campione di 1.530 Comuni, pari al 99% dei 1.544 Comuni Lombardi, evidenzia le seguenti risultanze:

Tabella 6.5 – Medie regionali dei costi specifici anni pro capite (euro/abitante per anno), anno 2015

REGIONE	Consumi Italia 2015	Abitanti Italia 2015	Comuni campione	Abitanti campione	Comuni campione	Abitanti campione	Produzione pro-cap. RU	%RD	CRT _{ab}	CTS _{ab}	CAC _{ab}	CGIND _{ab}	CRD _{ab}	CTR _{ab}	CGD _{ab}	CSL _{ab}	CC _{ab}	CK _{ab}	CTOT _{ab}
	N°	N°	N°	N°	%	%	kg/ab.*anno		€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno	€/ab*anno
Piemonte	1.206	4.404.246	971	3.902.268	80,5	88,6	461,5	56,8	24,72	24,01	3,16	51,89	39,59	10,62	50,21	15,79	29,50	7,33	154,72
Valle d'Aosta	74	127.329	74	127.329	100,0	100,0	569,1	47,8	35,74	33,26	1,48	70,48	46,48	5,60	52,08	27,67	23,19	4,96	178,39
Lombardia	1.530	10.008.349	1.346	9.348.762	88,0	93,4	462,1	59,4	15,48	20,60	3,95	40,03	27,97	11,66	39,64	23,89	29,03	5,15	137,74
Trentino A.A.	326	1.059.114	322	1.040.740	98,8	98,3	466,9	68,1	18,30	18,03	5,63	41,95	29,40	11,81	41,21	16,13	25,60	8,57	133,46
Veneto	579	4.915.123	453	4.311.727	78,2	87,7	444,3	68,6	16,08	20,54	2,70	39,31	36,95	12,21	49,16	11,18	33,27	7,44	140,36
Friuli V.G.	216	1.221.218	211	1.201.017	97,7	98,3	450,3	63,3	16,29	22,55	4,97	43,81	37,46	12,37	49,83	13,52	19,06	2,61	128,82
Liguria	235	1.571.053	168	1.222.600	71,5	77,8	548,3	37,9	31,31	39,57	2,91	73,79	24,64	6,91	31,55	22,82	74,99	13,79	216,95
Emilia R.	340	4.448.146	304	4.142.867	89,4	93,1	631,9	57,0	24,91	31,86	2,50	59,26	39,37	13,35	53,03	19,73	26,40	7,82	166,23
NORD	4.506	27.754.578	3.849	25.297.310	85,4	91,1	491,1	59,2	19,57	23,93	3,43	46,93	33,65	11,65	45,30	18,95	30,97	6,75	148,91
Toscana	279	3.744.398	220	3.278.449	78,9	87,6	607,0	46,9	19,69	39,23	6,48	65,40	35,51	13,26	48,77	18,89	55,86	22,20	211,13
Umbria	92	891.181	77	770.818	83,7	86,5	523,8	47,5	14,14	34,82	2,32	51,29	41,32	5,27	46,59	13,96	71,22	7,63	190,68
Marche	236	1.543.752	132	774.177	55,9	50,1	486,7	60,6	20,43	25,80	1,88	48,10	43,54	7,62	51,16	16,99	18,40	7,25	141,89
Lazio	378	5.888.472	188	4.850.294	49,7	82,4	534,8	36,8	32,76	41,83	3,09	77,68	53,50	3,57	57,07	36,44	32,79	14,14	218,13
CENTRO	985	12.067.803	617	9.673.738	62,6	80,2	554,5	43,0	25,86	39,11	4,08	69,05	45,64	7,31	52,95	27,15	42,52	15,80	207,47
Abruzzo	305	1.326.513	181	758.604	59,3	57,2	459,0	49,4	32,02	34,52	2,33	68,87	56,09	8,14	64,23	17,03	13,86	3,28	167,27
Molise	136	312.027	77	207.235	56,6	66,4	389,6	26,8	30,17	25,71	5,62	61,49	15,89	1,54	17,43	13,35	25,61	1,95	119,82
Campania	550	5.850.850	354	4.625.895	64,4	79,1	444,2	47,5	35,08	28,80	4,47	68,35	40,66	16,42	57,08	28,69	36,54	4,81	195,47
Puglia	258	4.077.166	119	2.280.495	46,1	55,9	458,4	33,1	28,85	36,35	5,14	70,34	21,85	6,66	28,51	27,62	28,45	7,36	162,28
Basilicata	131	573.694	68	376.022	51,9	65,5	361,3	31,6	31,00	48,19	3,25	82,44	20,72	4,18	24,90	21,32	23,66	6,57	158,90
Calabria	409	1.970.521	182	1.354.864	44,5	68,8	415,1	28,3	29,11	38,04	3,44	70,59	26,67	3,97	30,64	17,06	25,42	2,41	146,13
Sicilia	390	5.074.261	160	2.884.479	41,0	56,8	494,0	14,0	48,72	36,24	8,27	93,24	24,47	3,75	28,21	26,54	14,72	2,66	165,38
Sardegna	377	1.658.138	192	1.196.131	50,9	72,1	451,0	53,4	22,77	30,52	11,53	64,81	55,99	13,00	69,39	29,41	25,96	9,13	198,69
SUD	2.556	20.843.170	1.333	13.683.725	52,2	65,7	452,3	35,6	34,90	33,49	5,76	74,15	34,00	9,60	43,60	25,89	26,79	4,84	175,28
ITALIA	8.047	60.665.551	5.799	48.654.773	72,1	80,2	492,9	49,5	25,13	29,64	4,22	58,98	36,13	10,21	46,35	22,53	32,09	8,01	167,97

Legenda:

Cgd – Costi di gestione del ciclo dei rifiuti differenziati che comprendono:

Crd – costi di raccolta differenziata dei singoli materiali

Ctr – costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali e dell'energia recuperata e dei contributi CONAI

CInd – costi di gestione del ciclo dei servizi dei rifiuti indifferenziati che comprendono:

Csl – costi di spazzamento e lavaggio strade

Crt – costi di raccolta e trasporto

Cts – costi di trattamento e smaltimento

Cac - altri costi, inerenti la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, non compresi nelle voci precedenti

Cc – Costi comuni

Ck – Costi d'uso del capitale

Il costo medio regionale pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato pari a 137,74 €/ab per l'anno 2015.

Silea Spa, sfruttando le economie di scala derivanti dalla propria dimensione sovracomunale, offre ai propri comuni soci l'intero ciclo integrato dei rifiuti con costi ben sotto la media regionale rilevata dall'ISPRA nonostante gli elevati livelli qualitativi, così come descritto nei paragrafi precedenti.

Il servizio completo, offerto da Silea, nel 2015 ha infatti avuto un costo medio pari a 95,17 euro/abitante e quindi ben al di sotto dei 137,74 euro/abitante di regione Lombardia e al di sotto dei 103,09 euro/abitante calcolato da Silea per l'anno 2014.

Il dato sopra riportato è riferito, come già accennato, all'intero ciclo integrato di rifiuti e pertanto è stato elaborato prendendo in considerazione i comuni che a partire da 2014 hanno affidato a Silea, oltre allo smaltimento, tutte le tipologie di raccolta, lo spazzamento strade ed altri servizi di igiene ambientale quali la gestione di centri di raccolta, lo spurgo dei pozzetti etc.

Va evidenziato inoltre che nel costo medio di 95,17 euro/abitate è stato considerato un valore di 2,5 euro/abitate, non imputabile a Silea Spa, individuando tale importo come costo medio che i comuni allocano per l'attività di accertamento e riscossione direttamente svolta dagli stessi. Tale inserimento si è reso necessario al fine di operare un corretto confronto con i dati ISPRA.

E' in ogni caso doveroso precisare che per la configurazione del sistema "Silea Spa", la convenienza economica per il Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio (costo medio come sopra identificato) e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso.

Nello specifico, infatti, in ragione delle politiche di incentivazione delle raccolte differenziate approvate dai Comuni soci in sede di Assemblea anche mediante la realizzazione di infrastrutture per supportarne l'ottimale gestione (impianti di smaltimento e trattamento rifiuti), potranno esservi prezzi unitari o canoni di parti dei servizi erogati superiori a quelli rinvenibili sul mercato a fronte di altre attività e/o servizi svolte a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Allo stesso modo i corrispettivi scontano la presa in carico da parte di Silea di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali "a titolo esemplificativo " i costi relativi alla organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio, altrimenti a carico degli uffici comunali.

Molti altri inoltre sono i servizi offerti ai comuni a costo zero tra i quali ricordiamo quelli di educazione ambientale presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e smaltimenti vari su tutto il territorio provinciale (smaltimento alghe, etc.).

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi dei Comuni, quale quello nella raccolta differenziata che dovrà raggiungere entro il 2029 la soglia del 75%.

Seruso S.p.A.

Dati identificativi

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Piave 89 23878 Verderio (LC)
Partita IVA	02329240135
Data di costituzione	20 giugno 1997
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota di Silea Spa	80,5%
Quota indiretta del Comune	0,027 % in via indiretta

Contenuto dell'oggetto sociale (*elementi essenziali*)

La società ha per oggetto l'attività di:

- la costruzione e la gestione di impianti per la selezione di rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi;

- le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi.

Composizione del capitale sociale

- Silea Spa 80,5% (controllante in Direzione e Coordinamento)
- BEA Spa 17,5%
- CEM spa 2,00%

Patrimonio netto negli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€1.591.084	€1.731.268	€1.804.661	€1.856.140	€1.928.866

Risultato degli ultimi sei esercizi (utile)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€133.377	€14.317	€6.805	€73.393	€51.483	€72.746

Volume d'affari/fatturato nell'ultimo quadriennio e media periodo

2013	2014	2015	2016	media
€5.578.122	€6.045.661	€6.887.011	€7.768.218	€6.569.753

(fonte dichiarazione IVA)

Altre informazioni

	2015	2016
Numero amministratori	3 (tre) che compongono il C.d.A.	3 (tre) che compongono il C.d.A.
Numero dipendenti	n. 63	n. 63
Costo del personale	2.129.304 euro	2.122.476 euro
Compensi Amministratori	32.995 euro	26.394,91 euro (comprensivo indennità Presidente carica datore di lavoro)
Compensi Collegio Sindacale	28.685 euro	35.000 euro

Analisi della partecipazione e azioni previste

Seruso Spa, controllata da Silea con esercizio di Direzione e Coordinamento, svolge anch'essa un servizio pubblico locale a rilevanza economica occupandosi del trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione degli imballaggi in carta ed in plastica come recupero di materia.

Seruso Spa è strategica non solo per la provincia di Lecco ma anche per la provincie di Monza - Brianza e Milano, essendo partecipata da altre due società totalmente pubbliche (BEA Spa e CEM Ambiente Spa) ed offrendo i propri servizi per un bacino di circa 1.400.000 abitanti.

Si tratta di un servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP) per le stesse motivazioni esposte nell'analisi di Silea costituendo un segmento del più ampio ciclo integrato dei rifiuti.. Quindi la partecipazione sociale può essere mantenuta.

Poiché le attività esercitate da Seruso Spa rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente Massimiliano Valsecchi, consiglieri Silvia Negri e Iuri Caturelli);
- il numero totale dei dipendenti al 31.12.2016 è pari a 63 per cui la società rispetta il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni dirette in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Seruso Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2014-2016) Seruso ha ottenuto un fatturato medio annuo superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione degli imballaggi in carta ed in plastica come recupero di materia) – e quindi non è soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Seruso Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Seruso Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, come risulta dal fatto che nell'esercizio al 31 dicembre 2016 ha generato un utile pari ad euro 72 mila euro;
- infine, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non esiste la necessità di aggregare Seruso Spa con altre società partecipate dal Comune.

CONCLUSIONE

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 in base all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di cui la presente ricognizione costituisce l'aggiornamento in base all'art. 24, comma 2, TUSP).

La ricognizione straordinaria in base all'art. 24 del TUSP delle quote nelle società partecipate da LRH Spa (Lario Reti Gas, Acel Service e AEVV Energie) è stata effettuata per ragioni di prudenza e di cautela, anche se il Comune non esercita il controllo sulla società partecipata direttamente, LRH Spa, e quindi non si tratta di partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta le scelte proposte con riguardo alle singole partecipazioni societarie.

Società	Quota	Attività	Proposta
Lario Reti Holding S.p.A.	Diretta 0,21 %	Gestione servizio pubblico locale (servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco)	Mantenere
Lario Reti Gas S.r.l.	indiretta 0,21 %	Gestione servizio pubblico locale (distribuzione gas naturale)	Mantenere (vedi progetto di sviluppo)
Acel Service s.r.l.	indiretta 0,194166 %	Fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (<i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i>) Servizio di interesse generale	Mantenere (vedi progetto di sviluppo)
AEVV Energie S.r.l.	Quota di LRH Spa 49%	Fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (<i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i>) Servizio di interesse generale	Mantenere (vedi progetto di sviluppo)
Idrolario S.r.l.	diretta 0,21 %	Gestione del servizio idrico integrato	Fusione/Incorporazione
Silea S.p.A.	diretta 0,134 %	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti	Mantenere
Seruso S.p.A.	indiretta 0,10787 %	Gestione impianti per la selezione rifiuti	Mantenere